SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

132ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 1° LUGLIO 1988

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA DIGNITÀ E CONDIZIONE SOCIALE DELL'ANZIANO

Composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1034, 525:

PRESIDENTE 3
MONTRESORI *(DC)* 4

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione» **(1034);**

«Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione» **(525)** (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1034, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione»:

MONTRESORI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 4, 22
SPECCHIA *(MSI-DN)* 10

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

CUTRERA *(PSI)* ..... *Pag.* 12
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 16
ANDREINI *(PCI)* 19
* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 22

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE COSTANTE DEGAN

PRESIDENTE 24
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1034 e 525:

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 26
NEBBIA *(Sin. Ind.)* 26, 34
BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 26, 33
SPECCHIA *(MSI-DN)* 27, 30
FABRIS *(DC)* 28
PAGANI *(PSDI)* 30

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» **(226-565-B)** (*Approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati*):

FRANZA *(PSDI)* ..... *Pag.* 37
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 39, 52
MAFFIOLETTI *(PCI)* 42
ELIA *(DC), f.f. relatore* 44, 51
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 48, 51
PONTONE *(MSI-DN)* 50, 55
GUIZZI *(PSI)* 57
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 58

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1988 60

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 61
Assegnazione 61
Presentazione di relazioni 61
Nuova assegnazione 62
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 62

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 62
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 71

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Berlanda, Bonalumi, Cattanei, Meoli, Micolini, Parisi, Salvi, Torlontano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Rubner, Spitella, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, composizione

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione, istitutiva della Commissione stessa, adottata dall'Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 17 marzo 1988, i senatori: Azzaretti, Bissi, Cappelli, Cassola, Condorelli, Ferraguti, Iannone, Lops, Manzini, Nespolo, Ossicini, Parisi, Perricone, Perugini, Pinto, Ranalli, Rosati, Signorelli, Signori, Sirtori, Strik Lievers, Tedesco Tatò, Toth e Zanella.

Comunico altresì che il Presidente del Senato ha nominato presidente della predetta Commissione il senatore De Giuseppe.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1034 e 525

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. A nome della 13ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge n. 1034, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione», e n. 525, recante: «Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Montresori si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione» (1034);

«Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione» (525)

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1034, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione», e «Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione», attinente alla stessa materia, di cui la Commissione propone l'assorbimento nel precedente provvedimento, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) mi ha incaricato di riferire in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 155 del 14 maggio 1988, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, che assorbe totalmente – come diceva poc'anzi il Presidente – il disegno di legge n. 525, presentato dal Governo il 12 ottobre 1987,

concernente una integrazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 470. Infatti, l'articolo 4 del decreto-legge è identico all'articolo unico del disegno di legge n. 525 che riguarda l'indicazione di un parametro per l'individuazione della qualità delle acque di balneazione. Il suo inserimento nel decreto-legge viene giustificato dal Governo e accettato dalla Commissione con la necessità di interrompere la procedura di infrazione dei Regolamenti comunitari che la Commissione CEE aveva iniziato contro l'Italia per violazione del diritto comunitario per il non corretto recepimento della suddetta direttiva n. 76/160, che costituisce l'atto fondamentale in materia di qualità delle acque di balneazione.

Detto questo a proposito dell'argomento in esame, cioè dell'articolo unico di conversione del decreto-legge n. 155, desidero svolgere alcune considerazioni preliminari.

La prima è che questa discussione avviene a stagione balneare già iniziata e dà la possibilità al Governo di far conoscere al Parlamento, in modo chiaro e inequivocabile, le condizioni generali e particolari delle acque di balneazione delle nostre coste, rispondendo così alle polemiche che in questi giorni si stanno alimentando negli organi di informazione a seguito di una parziale utilizzazione dei risultati di analisi condotte nelle nostre coste tanto dai laboratori abilitati quanto da altre organizzazioni che, anche lodevolmente, stanno compiendo indagini dello stesso tipo e apparentemente più complete.

La seconda considerazione si riferisce invece al tempo ed alle modalità con cui affrontiamo questo provvedimento, che riguarda una ulteriore proroga in ordine alla parametrazione di alcuni valori delle acque di balneazione, già concessa per tre anni con decreto-legge n. 164 del 3 maggio 1985, scaduta all'inizio del maggio 1988. Vi era dunque tutto il tempo per iniziare ad approntare una revisione organica e complessiva della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, essendo alcune variazioni di parametri pienamente giustificate. Speriamo e ci auguriamo che questo possa essere fatto a cominciare dal giorno della conversione di questo decreto-legge, senza aspettare altro tempo e ritrovarci alla nuova scadenza con la necessità di ulteriori provvedimenti urgenti.

Possiamo intuire le difficoltà che esistono anche nel concerto tra i vari Ministeri, nel rapporto tra questi e gli istituti specializzati e gli enti scientifici, però crediamo e siamo convinti che affrontare anche le necessarie proroghe in tempi non sospetti, cioè lontano dalle scadenze, può semplificare di molto l'attività legislativa facilitando un più costruttivo rapporto tra il Governo e il Parlamento e non alimentando nell'opinione pubblica l'incertezza sulla correttezza delle soluzioni adottate. Questa incertezza è tanto più grave in quanto coinvolge nello stesso tempo un bene superiore dell'individuo, quale la propria salute, e la capacità dello Stato di adottare tutte le misure per tutelarla anche contro gli interessi economici che in certi momenti potrebbero diventare prevalenti o almeno, molti ritengono, che possano influenzare anche il nostro giudizio. A costoro vorrei dire che il giudizio che abbiamo già espresso in Commissione, e che ci accingiamo a ribadire in questa Aula, è un giudizio obiettivo e che le norme che andiamo ad approvare tendono al soddisfacimento dell'interesse generale e in particolare di milioni di cittadini e soprattutto di coloro che frequentano le normali spiagge delle nostre coste.

L'Italia è un paese con molti interessi sul mare, a cominciare dall'attività della pesca e dell'industria turistica. Siamo al centro del Mediterraneo: la

posizione geografica e la concentrazione della popolazione tiene troppo conto dell'importanza del mare. Abbiamo 53 province con territorio sul mare, 664 comuni, 8.000 chilometri di coste, 20.000.000 di abitanti stabili, 50.000.000 di turisti, secondo recenti stime. Le vacanze si svolgono prevalentemente in località marine. Come viene salvaguardato il diritto alla balneazione nel rispetto più ampio della salute dei cittadini? Quali norme esistono e come si sono formate?

Ritengo opportuno riassumerle brevemente. Ho detto poc'anzi che la norma fondamentale di base è la direttiva CEE n. 76/160 dell'8 dicembre 1975; esistono poi il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, la legge 25 giugno 1985, n. 322 di conversione di un decreto-legge del 3 maggio 1985, più altri provvedimenti di tutela dall'inquinamento collegati all'argomento in discussione; infine, vi è il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 155 oggi al nostro esame.

Farò ora una panoramica molto veloce. La direttiva CEE n. 76/160 aveva come quadro di riferimento queste particolarità: l'indicazione di parametri fisiochimici e microbiologici applicabili alle acque di balneazione con valori guida ed imperativi, salva la possibilità di deroga degli Stati membri, purchè giustificata da situazioni particolari, da notificare comunque alla stessa CEE; l'uniformazione del metodo e del periodo di prelievo e di analisi dei campioni d'acqua nonchè l'uniformazione del criterio di valutazione delle analisi così effettuate mediante la previsione delle percentuali di esiti sul numero complessivo dei campioni prelevati; la previsione di un procedimento a livello comunitario per adeguare i criteri della direttiva al progresso tecnico-scientifico; il divieto di peggioramento dell'attuale situazione delle acque e migliorazione della loro qualità; la comunicazione al comitato tecnico di una relazione annuale sulle acque di balneazione.

Quali sono questi parametri guida ed imperativi? Sono prevalentemente di due tipi. Il primo gruppo, composto da quei parametri definiti microbiologici, ha una diretta attinenza con la salute umana: essi sono indicatori tipici di inquinamento fecale, di per sè non particolarmente preoccupanti, ma di facile determinazione analitica e idonei a rilevare i pericolosi fattori di rischio, quali taluni *virus* che sono anche difficili da vedere.

L'altro gruppo di parametri invece, i cosiddetti parametri fisico-chimici, riguarda l'esistenza di condizioni rispondenti ad esigenze di natura estetica e la presenza di alghe in quantità abnorme.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, riproduce questi *standards*, ripartendo le competenze tra lo Stato, le regioni e i comuni. Sono 11 parametri a fronte dei 19 della direttiva CEE. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica indica i parametri a cui far riferimento, mentre l'allegato 2 indica le modalità per i prelievi e le analisi.

Già all'indomani dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 sono stati sollevati alcuni problemi dalle regioni, le cui acque costiere erano interessate dai cosiddetti fenomeni di eutrofizzazione, per cui si riscontrava il superamento del parametro «ossigeno disciolto» con conseguente obbligo di emanare ordinanza di divieto di balneazione. Le regioni sottolinearono allora al Ministero della sanità «l'incongruenza di un siffatto provvedimento» – così dice la relazione ministeriale – «in quanto la situazione era riconducibile allo stato eutrofico delle acque che di per sè non comporta rischi per la salute dei bagnanti».

Fu avviata una serie di procedure: dal parere favorevole del Comitato interministeriale per la tutela delle acque al Consiglio superiore di sanità, che consigliò l'adozione di una deroga per un periodo di tre anni. Di qui nasce la legge del 25 giugno 1985, di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, dove sono previste delle deroghe per il parametro «ossigeno disciolto», la colorazione e la trasparenza delle acque. Tale deroga, avendo scadenza triennale, è quindi scaduta agli inizi di maggio di quest'anno.

Le deroghe concesse – lo dico per dare un quadro complessivo della situazione nel nostro paese – riguardano l'ossigeno disciolto e la colorazione per le regioni Marche, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia, mentre riguardano il parametro della trasparenza per le regioni Marche, Emilia-Romagna, Veneto nonchè per la Lombardia che ha il lago di Garda.

Come si può notare, la deroga più importante riguarda il parametro dell'ossigeno disciolto, il cui valore è influenzato dal cosiddetto fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque. Questa eutrofizzazione – leggo la dizione più comune – consiste nell'eccessivo accrescimento e moltiplicazione disordinata delle piante acquatiche, per effetto della presenza nelle acque di dosi troppo elevate di sostanze nutritive (principalmente composti di fosforo e di azoto che possono provenire dagli scarichi industriali, domestici e agricoli). L'effetto indiretto di questa abbondante nutrizione sta nel fatto che le piante, quando muoiono, consumano ossigeno per demolizione biologica dei propri costituenti organici; se questo consumo è eccessivo, supera la capacità di riossigenazione naturale del corpo idrico e l'ossigeno disciolto nell'acqua si riduce a livelli tanto bassi da non consentire più la vita dei pesci.

È un fenomeno che il Governo e il Parlamento avevano affrontato con una legge del 24 gennaio 1986, recante provvedimenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, in cui si provvedeva a contenere lo scarico di fosforo e di ulteriori sostanze eutrofizzanti da parte degli insediamenti abitativi, delle imprese agricole e di quelle industriali, nonchè a promuovere la diffusione degli impianti di depurazione idonei alla defosfatizzazione, che rappresentano l'unico sistema per abbattere all'origine il fosforo e per non ritrovarlo poi nelle acque dei fiumi e dei mari.

In secondo luogo in quella legge veniva individuata una categoria che portava un notevole contributo all'incremento del fosforo, vale a dire i detersivi, che inizialmente avevano una percentuale di fosforo dell'8 per cento, ridotta poi al 5 per cento, al 2,5 per cento e adesso, con un decreto di questi giorni, al 2 per cento.

Vi è stata poi una serie di altri provvedimenti, a partire dal piano di monitoraggio delle coste mediante convenzioni del Ministero della sanità con vari presidi multizonali che interessavano 8 zone costiere, da cui sono scaturiti una serie di dati che dimostrano come la quantità totale di fosforo immesso nel mare sia calata in conseguenza di questa riduzione.

Giorni fa il ministro dell'ambiente Ruffolo ci ha consegnato uno schema di spesa del suo Dicastero che in parte riguarda anche il meccanismo necessario per aggredire l'eutrofizzazione. Inizialmente sono stati spesi 9 miliardi, poi 23 miliardi, con ulteriori spese che riguardano principalmente studi ed indagini scientifiche per il conseguimento degli obiettivi per abbattere il fosforo e un progetto di intervento per il risanamento ambientale; vi è stata una richiesta di finanziamento per interventi pilota e anche la legge finanziaria di quest'anno prevede dei finanziamenti per abbattere il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Tralascio alcuni dati che eventualmente, se fosse necessario, potrei riprendere nella replica. Un dato essenziale è questo: si sono fatti passi in avanti soprattutto per quanto concerne i detersivi che nel 1976 scaricavano il 33,2 per cento del fosforo che si trovava nelle acque e che oggi portano solo il 12,7 per cento, mentre, ad esempio, il fosforo dell'agricoltura, che era il 17,8 per cento nel 1976, oggi è diventato il 29,5 per cento (questo è un dato estremamente grave). Un altro elemento riguarda il fosforo prodotto dall'organismo umano: era il 27 per cento nel 1976 ed è diventato il 33,6 per cento nelle acque costiere. Sono dati che si commentano da soli, quasi a dire che è necessario continuare sulla strada che si è già intrapresa.

Per passare al decreto-legge da convertire, l'articolo 1 fissa una nuova proroga. Inizialmente il Governo aveva proposto 3 anni, mentre la Commissione a maggioranza ha ritenuto opportuno che questa proroga possa essere concessa solo per 2 anni – e questa è la proposta che si fa all'Aula, quasi per eliminare il sospetto che i tempi di questo tipo di interventi vengano adottati su un parametro triennale – a condizione che si mandino avanti dei programmi di controllo del fenomeno dell'eutrofizzazione e che le regioni che chiedono la deroga facciano pervenire al Ministro tutte le comunicazioni che riguardano tale fenomeno.

L'articolo 2 è riferito alle disposizioni che il Ministero della sanità impartisce alle regioni in merito al campionamento. Devo ricordare che il 17 giugno scorso il Ministero della sanità ha emanato un decreto ministeriale in cui si danno nuove e più rigide direttive per il controllo del fenomeno.

L'articolo 3 impone alle regioni di far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un rapporto sui risultati del programma di cui agli articoli precedenti.

L'articolo 4 riguarda invece il recepimento del parametro comunitario relativo all'*enterovirus,* in merito al quale la CEE ha avviato nei nostri confronti la procedura di infrazione comunitaria.

Come ho già avuto modo di dire in Commissione, l'*enterovirus* si può riscontrare nell'acqua di mare, dove arriva dagli scarichi fognari: è difficile l'isolamento di questo *virus,* che riguarda un fenomeno che nel nostro paese è pressochè scomparso. Infatti, dei 71 tipi di *enterovirus* isolati tre sono quelli della poliomelite, mentre altri danno luogo a meningiti benigne o a stati febbrili; ad essi può aggiungersi anche il *virus* dell'epatite.

Considerandosi il problema della poliomelite ormai risolto, il Governo non aveva ritenuto opportuno inserire nel precedente decreto presidenziale (il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982) il relativo parametro. Lo si fa ora per rispondere ad una precisa esigenza di legge.

Vorrei fare ora alcune considerazioni conclusive. Come ho già avuto modo di dire, i fattori che determinano la non balneabilità sono stati finora quelli microbiologici, cioè la presenza di microorganismi di origine fecale, mentre si è data scarsa rilevanza a quelli fisici e chimici. Si guarda, cioè, prevalentemente agli scarichi fognari che convogliano a mare la flora microbica prodotta dall'organismo umano sia perchè le spiagge sono in genere lontane dalle industrie, sia perchè gli inquinamenti da idrocarburi avvengono lontano dalla costa e sono facilmente localizzabili ed aggredibili, almeno ai fini della balneazione. Resta comunque il dubbio sull'idoneità dei parametri e delle procedure di controllo. Basti pensare alla non omogeneità della strumentazione nelle varie località e nei presidi multizonali delle USL, ai tempi diversi, al numero di prelievi eseguiti, alla diversa condizione delle

acque (cioè al regime delle correnti e al moto ondoso) in cui i campioni vengono prelevati. Ad esempio, la trasparenza, che le direttive impongono di accertare ad un metro di profondità, è strettamente legata al moto ondoso.

Manca ogni riferimento alla presenza di metalli pesanti, come il mercurio, il nichel, il piombo e il cadmio, che sono tossici e cancerogeni. È di questi giorni il risultato degli accertamenti di «Goletta verde», che dopo 14 giorni di navigazione è approdata a Fiumicino. Sono stati forniti dati sulla concentrazione del cromo-nichel e dei fenoli, una concentrazione estremamente pesante contrariamente a quanto si poteva pensare inizialmente, poichè il bacino imbrifero del mare è molto ampio. È di questi giorni anche un'altra parametrazione eseguita in Europa, che praticamente boccia l'Italia, come dicono i giornali, che viene collocata all'ultimo posto insieme alla Grecia per la qualità delle spiagge. Tale posizione non è però riferita solo ai parametri e alla balneabilità delle acque, ma riguarda anche la pulizia e l'organizzazione delle spiagge.

La preoccupazione che si deve manifestare in quest'Aula è che i metalli pesanti che si accumulano nei pesci arrivano, alla fine, all'uomo. Lo stesso può dirsi per i pesticidi e i residui chimici di origine industriale ed agricola. Tuttavia, mentre esiste un controllo (almeno in teoria) per i residui provenienti da concentrazioni industriali, molto meno si è fatto e si fa per quelli agricoli, quando con una opportuna ricerca nel settore delle biotecnologie si potrebbe fissare l'azoto atmosferico portando così giovamento allo sviluppo complessivo dell'agricoltura stessa e contribuendo alla diminuzione dell'inquinamento. Guardare ai dati come vengono determinati oggi è oltremodo difficile. L'attendibilità è sovente legata alla fiducia e al pieno rispetto delle regole, che personalmente sono convinto non vengano puntualmente rispettate. Si passa da conclusioni dove tutto va bene – e sappiamo che non può essere così – a conferma di situazioni che vanno ad un miglioramento, come pure a dati estremamente allarmistici che sono veri solo se visti settorialmente e per parti, ma che devono preoccupare tanto il legislatore quanto il Governo. Serve da oggi in poi una revisione sostanziale della normativa CEE (come è detto nella riga prima dell'articolo 1 del decreto-legge), sperando che questa attesa sia inferiore ai tre anni ed anche ai due anni che si propongono all'Assemblea. Tale revisione organica dovrebbe considerare innanzitutto l'influenza dei fattori esterni meteorologici e di quelli a monte (la presenza delle fabbriche, il loro periodo di chiusura) nonchè quanto può condizionare il risultato delle analisi, che ai fini della balneazione sono periodiche e non continue, come ad esempio avviene per il monitoraggio del fosforo ai sensi della legge n. 7, prima richiamata, ma come avviene anche nelle centrali elettriche e in altri impianti e per il controllo dei fenomeni dell'eutrofizzazione.

Non possiamo essere totalmente tranquilli fino a quando ci sarà un pezzo di costa che dà luogo a risultati negativi per la balneazione, per la flora e per la fauna marina. Si tratta da oggi in poi di passare, con una nuova e seria legislazione, da un problema limitato alla balneazione alla necessità di salvare il nostro mare, cioè di riconoscere un diritto all'ambiente marino e alla sua difesa dagli inquinamenti di ogni tipo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, per quanto riguarda questo argomento, cioè il decreto-legge n. 155, già con il collega Pontone in sede di esame dei presupposti di costituzionalità e urgenza abbiamo dichiarato la nostra contrarietà perchè non potevamo condividere, come non condividiamo oggi, una deroga che seguiva e che segue un arco di tempo già di tre anni, quindi la proroga di una deroga di presenza di una situazione che, al di là di quello che è stato detto, non è stata sostanzialmente modificata rispetto a qualche anno fa.

Noi avremmo preferito che, invece di parlare di deroga oggi e magari ancora fra qualche anno, si fossero affrontati i problemi alla radice – a monte, come si dice – rimuovendo le cause e per esempio occupandoci in maniera più concreta di alcuni fenomeni dei quali altre volte si è parlato per quanto riguarda il problema delle acque. Per esempio vi è il discorso della concimazione dei terreni e degli allevamenti, per cui diciamo tante cose belle, tante parole, però in concreto la situazione non cambia.

Invece – lo rilevavo prima – arrivata la scadenza abbiamo un'altra proroga e molto probabilmente andremo ancora ad una ennesima proroga. E veniamo posti di fronte, come qualcuno ha rilevato in Commissione, ad una di quelle scelte che spesso si ripropongono quando si discute di temi ambientali: privilegiare i diritti alla balneazione – e quindi per esempio favorire il turismo – o invece privilegiare comunque il diritto alla salute.

Già in altre occasioni abbiamo affermato che, pur dovendoci tutti sforzare di trovare sempre un punto di mediazione quando si tratta di salute, la scelta è chiara e noi vogliamo privilegiare questo aspetto.

Signor Presidente, egregi colleghi, affrontiamo il decreto-legge n. 155 nel periodo estivo, nel periodo in cui cioè diventa più attuale il problema della balneazione. Nelle settimane scorse abbiamo appreso i risultati degli esami, delle analisi e delle indagini compiute e abbiamo potuto riscontrare come anche tali risultati non siano univoci: vi sono discordanze e già questo costituisce un primo elemento che ci deve far riflettere e sul quale mi soffermerò ancora.

Abbiamo conosciuto anche il rapporto del Ministero della sanità, un rapporto che giunge a conclusioni eccessivamente ottimistiche e questo non lo dice solo il Gruppo del Movimento sociale italiano, non lo dice solo il senatore Specchia, ma ad esempio, il professor Marchetti, ordinario di Ecologia presso l'Università degli studi di Milano, secondo il quale le conclusioni del rapporto del Ministero sono eccessivamente ottimistiche e sollevano dubbi che, non potendo riguardare l'operato delle USL o quello del Ministero della sanità, mettono in discussione l'idoneità stessa dei limiti e della metodologia indicata per il controllo. Dobbiamo dunque riflettere maggiormente su questo fatto.

Ancora, abbiamo appreso che il Gruppo verde ha fatto delle critiche sui metodi utilizzati. Ha per esempio rilevato, arrivando addirittura alla presentazione di un esposto alla Procura, che le indagini sono state eseguite in maniera di comodo. Ecco perchè, cari colleghi, caro Presidente, non condividiamo l'ottimismo presente. Noi riteniamo che la balneazione va difesa e che la qualità delle acque di balneazione non può essere difesa con questo decreto, accettando parametri non conformi alle direttive CEE; non può essere difesa ritenendo comunque di dover privilegiare gli aspetti turistici e gli interessi turistici su quelli della salute.

Già il relatore, nel fare le sue valutazioni al termine della relazione, ha

ritenuto che in effetti questi parametri andrebbero approfonditi, che andrebbe fatto un discorso addirittura sulla normativa CEE e sui parametri in essa indicati e che andrebbe approfondito il discorso relativo alla nostra realtà nazionale. Noi siamo d'accordo con tutto questo.

Venendo al merito del decreto legge in esame, diciamo che, ad esempio, ci sarebbe sembrata migliore la proposta fatta in Commissione dal collega Cutrera di estendere la deroga solo per un anno.

Già il fatto di ridurre da tre a due anni può costituire un piccolo passo in avanti, ma noi ci preoccupiamo del fatto che con il discorso delle deroghe non si fa altro che mettere da parte il problema; tanto ad una deroga ne seguirà un altra, tanto le Regioni interessate si daranno da fare perchè vi sono interessi che spingono. Invece, dovremmo evitare le deroghe e impegnarci, come ho detto all'inizio, nell'affrontare un problema.

Ma voglio ritornare un momento sul discorso dei vari dati che sono stati offerti all'attenzione e alla conoscenza della pubblica opinione, non solo italiana ma anche estera, interessata, per quanto riguarda il turismo, ovviamente, alla qualità delle acque di balneazione. Noi riteniamo che si debba arrivare ad elementi di certezza e di chiarezza. Non è possibile, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, che la gente, il cittadino, il turista legga sui giornali dati contrastanti, indagini contrastanti e che non abbia una certezza.

Ecco, allora, che viene a proposito quanto previsto nel disegno di legge in merito al programma di salvaguardia ambientale laddove, per esempio, si parla di informazione e, quindi, di mezzi finanziari e di strumenti che dovrebbero essere messi a disposizione del Ministero dell'ambiente per dare una giusta informazione ai cittadini e per far sì che si abbia una esatta conoscenza della realtà.

Diceva il relatore Montresori che questo decreto-legge, oltre ad occuparsi del parametro dell'ossigeno disciolto, coglie l'occasione anche per recepire quanto contenuto nel disegno di legge n. 525 per ciò che riguarda il parametro dell'*enterovirus*. Su questo aspetto, ovviamente, noi siamo d'accordo perchè è bene inserire anche questo parametro per quanto riguarda il controllo del giudizio di idoneità delle acque di balneazione.

Dobbiamo poi rilevare che, per esempio, per quanto riguarda l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge al nostro esame, andrebbero messe a disposizione delle regioni alcune risorse finanziarie, perchè secondo noi è troppo semplicistico dire: «La regione, nell'ambito delle proprie competenze e a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, eccetera». Siccome questo programma di rilevazione delle alghe è un fatto importante che deve poi essere attuato, noi abbiamo il timore che se non si danno adeguate disponibilità finanziarie alle regioni, poi il discorso potrebbe venire a cadere e questo potrebbe essere un altro dei motivi per ricorrere sempre a nuove proroghe. Sarebbe opportuno, invece (lo sottoponiamo all'attenzione del Sottosegretario), dare queste disponibilità.

In conclusione noi, pur rendendoci conto delle esigenze di alcune regioni italiane e delle assicurazioni che sono state date per quanto riguarda la non pericolosità per la salute in relazione alla presenza nelle acque di certe sostanze, tuttavia, proprio per la confusione che regna in questo settore, per la messa in discussione addirittura di certi parametri, non siamo

tranquilli. Allora diciamo che intanto non siamo mai stati favorevoli a queste deroghe e alle reiterazioni delle deroghe stesse; ma poi riteniamo di dover comunque privilegiare il discorso della salute dei cittadini e quindi il rispetto rigoroso dei limiti per ciò che riguarda la qualità delle acque di balneazione; vorremmo anche che il turismo (fatto economico importante) venisse difeso attraverso questa qualità delle acque di balneazione e non certamente con deroghe e reiterazioni di deroghe.

Per questi motivi il gruppo del Movimento sociale italiano non può essere favorevole al decreto-legge al nostro esame e coglie invece l'occasione per invitare il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinchè non ci si trovi, fra uno, due o tre anni (comunque fra due anni se passerà il discorso proposto in Commissione) di fronte alla necessità di una nuova deroga. Chiediamo inoltre al Governo che si diano anche risposte, possibilmente oggi stesso, sui pesanti interrogativi che si sono posti in essere e su quanto in particolare – come dicevo all'inizio – hanno fatto rilevare i parlamentari del Gruppo verde alla Camera dei deputati per ciò che riguarda la non rispondenza degli esami fatti alla realtà e per ciò che concerne invece situazioni realmente negative circa la qualità delle acque di balneazione in tantissimi comuni (si parla ormai di 200 comuni interessati).

Vogliamo chiarezza su queste cose; vogliamo che intanto il Parlamento sappia, perchè sappiano anche i cittadini italiani a chi devono credere. Devono forse credere alla relazione eccessivamente ottimistica, del Ministero della sanità, devono credere, ad esempio, ad alcune indagini fatte da gruppi privati, oppure devono forse credere a ciò che è stato denunciato alla procura della Repubblica da parte del Gruppo verde? E a che cosa dovremmo credere noi stessi? Noi vogliamo certezze, risposte chiare, se possibile in questa sede, oggi. In ogni caso, le vogliamo comunque. Inoltre, riteniamo di dover chiedere al Governo l'impegno affinchè questa situazione attuale, che ci vede quasi obbligati a riproporre una deroga, venga sostanzialmente modificata eliminando le cause che creano i problemi dei quali ci stiamo occupando. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cutrera Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con questo intervento desidero innanzitutto confermare il voto favorevole che sarà reso dal Gruppo socialista su questo disegno di legge di conversione nel testo che è stato varato dalla 13ª Commissione. Desidero ringraziare preliminarmente il relatore perchè ha fatto un riassunto approfondito ed interessante di questa lunga vicenda che ci porta oggi alla conversione di un altro decreto-legge. Intendo ringraziarlo anche perchè, nei richiami che ha compiuto, ha sottolineato quanta perplessità si sia manifestata in sede di Commissione intorno a questa rinnovata ipotesi di proroghe e di deroghe. A tale proposito colgo l'occasione della presenza dei rappresentanti del Governo, e sono lieto in particolare della presenza dei rappresentanti del Ministero della sanità, perchè credo che vi sia l'occasione per un approfondimento ulteriore di responsabilità comuni inter ed infra ministeriali a proposito del governo dell'ambiente. Il provvedimento riguarda il mare e le acque di balneazione, e si colloca nella stagione estiva, per cui sembra che tutto capiti a proposito quanto a momento ed oggetto.

Il decreto-legge che ci approntiamo a convertire in legge ha una

premessa che preoccupa ed è quella che giustificherebbe la deroga. Richiamo la vostra attenzione su questi due punti per farne oggetto di una meditazione non critica ma di ulteriore approfondimento. Nel disegno di legge si dice che il decreto-legge viene sostenuto dal Governo in presenza di una accertata volontà politica tesa a dare soluzione al problema. Si sostiene che è sufficiente pensare alla normativa che limita il contenuto di fosforo nei detersivi e ad altri elementi. Si dice poi, soprattutto, che quella accertata volontà politica che darebbe soluzione al problema deriva dall'assenza di un rischio effettivo per la salute dei bagnanti. A me sembra che queste due frasi diano la dimostrazione di quanto siano fondate le nostre perplessità e, se mi permettete, più specificamente diano fondamento al nostro rilievo profondamente critico nei confronti di queste valutazioni.

Dire che volontà politica emerga dai comportamenti del Governo in ordine al controllo della qualità delle acque mi sembra dimenticare che il decreto del Presidente della Repubblica del 1985 di attuazione della direttiva comunitaria del 1976, dopo ben nove anni quindi, era stato preceduto da una condanna del nostro paese davanti all'Alta corte di giustizia; significa dimenticare che nell'agosto dello scorso anno il Ministro degli esteri ha ricevuto una lettera del commissario della Comunità economica europea, Clinton Davis, che con un lungo giro di parole richiamava il nostro paese a doveri per troppo tempo elusi e continuativamente evasi. Significa, inoltre, dimenticare una coincidenza di date più recenti.

La prima deroga, quella del 1985, è giunta a scadenza il 4 maggio 1988, trattandosi di una deroga triennale. Tale deroga viene rinnovata con il decreto-legge n. 155 di cui stiamo parlando, ma pochi giorni dopo – ecco il problema della volontà politica, cui facevo riferimento, che è alla base del provvedimento e sulla quale manifesto rilevanti dubbi di credibilità – il 9 giugno 1988, viene emanato un decreto interministeriale, quello che determina i nuovi limiti di accettabilità del fosforo contenuto nei detersivi, e ci si accorge che mentre entro il marzo del 1988 l'obiettivo tendenziale al quale avremmo dovuto arrivare era quello dell'1 per cento, ci si deve accontentare di portare il 2,5 per cento precedente al 2 per cento, rinviando così il raggiungimento di quell'obiettivo, che nel 1985 era stato posto al 1° gennaio 1992.

Ecco che gli anni sembrano succedersi agli anni e lo scenario sembra sempre più frammentato. Voglio dire subito che il problema del fosforo – come esattamente il relatore ha rilevato – non è l'unico. Per combattere l'eutrofizzazione le cause da colpire e sradicare sono molteplici: vi è il problema del fosforo ma anche quelli dei fosfati in generale, della produzione agricola, di altre produzioni industriali e anche dei rifiuti urbani. A fronte di tutto questo complesso di elmenti non troviamo un elemento di coordinamento nell'azione del Governo attraverso le ipotesi di concerto.

A questo proposito desidero soffermarmi sul fatto che il legislatore, istituendo il Ministero dell'ambiente, ben si è reso conto che questi problemi si risolvono soltanto ed esclusivamente attraverso il concerto dei vari Ministeri. E questo concerto, che vediamo espresso l'unica volta in questi ultimi tempi nel decreto interministeriale che ho ora citato sul fosforo, del 9 giugno 1988, si esprime in termini che non sono certo tali da rivelare la finalizzazione preoccupata degli obiettivi ma anzi la loro elusione continuativa.

Ma a questo elemento se ne aggiunge un altro e nel 1985 il legislatore si accorge che la deroga avrebbe dovuto essere concessa con certe cautele, che

avrebbero dovuto essere controllate nel tempo; si dice che la deroga era condizionata dai piani di monitoraggio, cioè di controllo della qualità delle acque, che il Ministero avrebbe dovuto organizzare. Questo è il punto, a mio parere, più grave e rilevante della carenza riscontrata. Questi piani di monitoraggio non sono stati effettuati, così come si evince dalla lettura delle relazioni dell'IRSA, Istituto di ricerche della sanità presso il Consiglio nazionale delle ricerche, e non sono stati effettuati perchè alcune regioni hanno rifiutato di accettare il convenzionamento per il rilievo, mentre altre hanno ritardato l'impegno. Altrove ancora ci si è posti al rimorchio di carenze generali intorno alla mancanza di criteri per l'effettuazione del monitoraggio. E così, per la cortesia del Sottosegretario, veniamo a sapere che il 17 giugno di quest'anno è stato finalmente emanato un decreto che detta i criteri, quegli stessi che avrebbero dovuto accompagnare nel 1985 i piani di monitoraggio che proprio per questo a quell'epoca si sapeva di non poter fare. Ecco perchè nel 1988 le conclusioni dell'IRSA sono di constatazione dell'inesistenza di dati a disposizione.

Apprezzo le perplessità manifestate dai colleghi, con particolare riferimento al collega Specchia, intorno al mancato combattimento delle cause che provocano i fenomeni. Non desidero fare riferimento ai richiami di dati raccolti in modo asistematico, atecnico, casuale, come nel caso delle rilevazioni alle quali ci stiamo cominciando ad abituare: quelle della «goletta verde» o del «treno azzurro». Non credo che possiamo abdicare a golette e a treni che percorrono il paese; il nostro paese ha il diritto ed il dovere di organizzare una rete di controlli monitorati che sia nella responsabilità dell'ordinamento giuridico e non nella casualità delle operazioni non controllate, non controllabili e quindi sempre discutibili (che, in quanto tali, sono incapaci di produrre effetti) affidate a movimenti spontanei. Tuttavia apprezziamo la supplenza fatta da quei movimenti: ancora una volta il movimento fa supplenza!

Ecco perchè anche in sede di discussione della legge sull'ambiente il Partito socialista chiederà in Aula che si riconfermi la presenza delle associazioni nelle operazioni ambientali: va riconosciuto che, senza la presenza del movimento ambientale, il problema ambientale nel nostro paese sino ad oggi sarebbe rimasto in una situazione di minore attenzione rispetto a quella attuale. Non possiamo però affidarci ad un movimento che con navi o con treni va a cogliere situazioni di rilevamento fuori dalla rigorosità e dalla chiarezza dei dati e dei criteri per le analisi dei dati. Mi dispiace che il collega Boato, che in questo momento giunge in Aula, non abbia potuto sentire questo accenno.

BOATO. Ho ascoltato da fuori.

CUTRERA. La ringrazio, senatore Boato. Il Partito socialista vuole chiarezza in merito a questo argomento. Siamo grati per le operazioni di supplenza; riteniamo che la società riesca a far molto attraverso le asociazioni, come è giusto in un ordinamento democratico; riteniamo che le associazioni debbano essere presenti ed incoraggiate (il voto di ieri sera è stato molto importante, di una maggioranza che potremmo dire rilevante, intorno alla presenza delle associazioni in certe vicende importanti dell'evoluzione sociale) anche sul terreno ambientale.

Su questo aspetto però c'è un limite al movimento: la responsabilità

amministrativa, alla quale mi permetto di richiamare tutti in questa sede, proprio perchè riteniamo che dalle associazioni debba giungere una spinta esterna all'ordinamento, che però al suo interno deve fare il proprio dovere ed assumersi le proprie responsabilità; sotto il profilo degli atti, che il concerto sia concerto di consenso finalizzato positivamente agli obiettivi di legge e non di elusione; che il concerto sia effettiva operatività per il controllo dei fenomeni che preoccupano il nostro paese!

Vengo quindi all'ultima considerazione: riguarda la seconda parte delle certezze poste dal Governo alla base della richiesta di rinvio. Si dice: «in assenza di un rischio effettivo per la salute dei bagnanti». Sono preoccupatissimo nel leggere una espressione così antica, riduttiva, modesta della preoccupazione ambientale, quando sappiamo che stiamo qui a cercare di cogliere gli aspetti globali dell'incidenza sul sistema dell'inquinamento, non soltanto sotto gli aspetti della salute. Ecco il problema del concerto, ecco il problema dei pesci, che il senatore Specchia ha sollevato, ecco il problema delle alghe come fenomeno che interessa l'economia del nostro paese.

Teniamo presente che il problema delle alghe non colpisce soltanto l'Adriatico o soltanto il nostro paese, perchè grandi fenomeni di questo tipo si sono verificati nei paesi dell'Ovest e anche in quelli dell'Est. Un'esperienza molto rilevante è stata condotta nel lago Balaton, in Ungheria, dove il fenomeno dell'eutrofizzazione aveva reso praticamente ingestibili e non godibili le sue spiagge estremamente interessanti e attraenti per gli ungheresi. Un programma di cinque anni, con un piano di interventi coordinati e concertati ha portato al recupero di quelle aree, di quelle terre, di quelle coste e di quelle acque, come risulta dalle relazioni ufficiali del Governo ungherese attraverso l'Accademia delle scienze.

Chiediamo allora che altrettanto impegno venga speso nel nostro paese per fronteggiare fenomeni che hanno un'incidenza economica. Parliamo dell'ambiente per sollecitarne le valenze economiche e diciamo che l'ambiente è un occasione di impegno per l'occupazione ed anche per lo sviluppo economico del nostro paese: il programma triennale, che tra poco esamineremo in quest'Aula, sarà lo spunto per verificare questi contenuti. Dobbiamo anche comprendere e tener presente che il collegamento tra le varie disposizioni di legge ha rilevanza economica quando parliamo di questioni come quella dell'eutrofizzazione che giocano sui risultati della godibilità delle spiagge e quindi sullo sviluppo del turismo e sulle prospettive economiche stagionali che incidono profondamente e in positivo sul bilancio del nostro Stato.

Ecco la preoccupazione riduttiva per la salute dei bagnanti non toccati dall'eccesso di ossigeno, ecco la preoccupazione di una visione ancora settoriale, ecco la preoccupazione di non correlare ambiente ed economia, quando invece siamo qui pronti a credere che tale correlazione possa essere configurata come un elemento di sviluppo del paese. Infatti lo sviluppo si ha soltanto se si colgono i momenti di crescita dell'ambiente anche per la migliore operatività dei settori collegati, come quello del turismo, alle esigenze e ai presupposti ambientali.

Ecco, colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente, le osservazioni che nascono da questo decreto. Devo sottolineare con chiarezza che è stata iniziativa del Gruppo socialista, di intesa con altri Gruppi, contestare il rinnovo triennale della deroga prevista nell'articolo 1 del decreto-legge perchè la maggioranza della Commissione era ancora una

volta favorevole a quella previsione. Quando la proposta del Gruppo socialista di ridurre la deroga ad un anno è sembrata eccessivamente breve rispetto ai tempi effettivi di intervento, ci siamo fatti carico di una responsabilità nel comprendere che questi complessi problemi non si risolvono certamente nel giro di un anno, visto che non li abbiamo risolti dal 1975, quando già la Comunità europea ci invitava ad affrontarli.

La mediazione che si è raggiunta in Commissione intorno ai due anni non soddisfa tutti i Gruppi; soddisfa però il Partito socialista – di qui la dichiarazione di voto favorevole – perchè ha un significato di critica e di tendenza: di critica rispetto alla sottovalutazione della tecnica del rinnovo permanente e all'infinito, di tendenza per la speranza che il Governo nelle sue diverse componenti raccolga gli elementi di queste preoccupazioni. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, l'intervento del collega Cutrera che mi ha appena preceduto e per altri aspetti l'intervento del collega Specchia che ha iniziato il dibattito di quest'oggi mi esimono – con soddisfazione dei senatori che dovranno parlare dopo e comunque di quelli che dovranno affrontare successivamente la questione dell'Inquirente – dallo svolgere ampiamente gli argomenti che mi ero riproposto di trattare. Essi infatti sono alla lettera, come risulta dalla scaletta che avevo preparato – e non è casuale – i temi che il collega Cutrera ha toccato nel suo bellissimo intervento, anche se da parte mia ovviamente vi sarà una conclusione diversa nel voto che sarà contrario al provvedimento. Questo tuttavia fa parte dei ruoli diversi all'interno di quest'Aula.

I temi sono quelli, i problemi sono quelli, le denunce e le preoccupazioni sono le stesse e sono state espresse meglio di quanto io stesso potrei fare. Ritengo giusto ricordare che in questa materia, più che in altre, la logica in base alla quale si subordina il diritto alla salute e all'ambiente in senso generale ad altre esigenze e ad altri diritti (compresi quello al profitto, che non voglio certo demonizzare ma che non c'è dubbio che abbia un suo peso, e quello al lavoro, che non voglio ugualmente demonizzare, ma che spesso viene purtroppo usato, anzichè come diritto da affermare positivamente insieme ad altri, come ricatto per mettere in secondo piano altri diritti primari) è presente, ed è presente nella filosofia oltre che nella lettera del decreto-legge. È una logica che non possiamo accettare.

A questo punto sarebbe del tutto superfluo e pleonastico ripercorrere la traiettoria tracciata con molta lealtà dal relatore, la cui relazione è molto documentata e corretta e ripercorre tutta la normativa, dalla direttiva CEE al decreto del Presidente della Repubblica del 1982, dalla legge del 1985 al decreto-legge al nostro esame. Ad essa mi associo con forza.

Senatrice Marinucci, in questa stessa Aula, in sede di esame dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge (lei era presente a nome del Governo) feci rilevare al Governo tramite lei (non ne facevo certo una responsabilità personale) che eravamo ormai ben al di là della scadenza del 30 aprile, entro la quale il Ministro della sanità (e con esso il Governo, trattandosi di una responsabilità collegiale) avrebbe dovuto emanare un decreto per la riduzione del fosforo dal 2,5 all'1 per cento, come previsto

dalla normativa vigente. Denunciai questa carenza del Governo e le chiesi di farsi tramite presso il Ministro della sanità e gli altri Ministri interessati dell'esigenza di assumere tempestivamente una iniziativa in tal senso, poichè era dovuta. Quell'iniziativa è stata assunta soltanto il 9 giugno scorso, come ha ricordato il collega Cutrera, calpestando le decisioni precedenti, prorogando cioè addirittura al 1992 la percentuale di fosforo al 2 per cento nonostante la stessa percentuale dovesse essere ridotta all'1 per cento. Spero di non rivelare scorrettamente dei segreti, ma so comunque che altri colleghi della maggioranza sono in disaccordo con questo intervento. Ad esempio, il collega Gualtieri è ferocemente indispettito da questa decisione del Governo, che investe anche un Ministro repubblicano. Devo dare atto al collega Cutrera di essere stato leale nel fare la dichiarazione che ha fatto pur sapendo che il decreto interministeriale, la cui responsabilità primaria appartiene al Ministro della sanità, riguarda anche il ministro dell'ambiente Ruffolo. Sono dunque questi gli aspetti che ci rendono sfiduciosi e sfiduciati (domando scusa dell'espressione, non certo bella dal punto di vista della lingua italiana) rispetto alle dichiarazioni, esplicite, di accertata volontà politica di procedere in direzione diversa, volontà conclamata (ma non attuata, purtroppo) nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Bene ha fatto il collega Cutrera, che per la verità ho ascoltato dall'esterno dell'Aula (anzi, sono stato più contento di ascoltarlo senza che mi vedesse presente in Assemblea, perchè non ci fossero tentativi di *captatio benevolentiae*) a sottolineare senza enfatizzarlo il ruolo delle associazioni e dei movimenti ambientalisti nel far rilevare le carenze in questa materia, sostituendosi addirittura allo Stato nell'opera di monitoraggio. Chi ieri aveva perplessità, per quanto riguarda la violenza sessuale, sul ruolo dei movimenti e delle associazioni dovrebbe fare i conti con quanto succede in uno Stato di diritto...

FALCUCCI. Le associazioni devono fare storia civile e non gestione amministrativa.

BOATO. Senatrice Falcucci, sono d'accordo con lei che le associazioni debbano fare storia civile.

FALCUCCI. È un problema troppo importante e non vorrei che ci fossero equivoci.

BOATO. Non sto polemizzando con lei.

FALCUCCI. Ho già preso posizione ieri al riguardo.

BOATO. Lei ha preso posizione ieri, me lo ricordo. Lei afferma che le associazioni devono fare storia civile, ma io non penso che da ora in poi dovranno farlo sempre, come purtroppo negli ultimi anni hanno dovuto fare. Io credo che l'aver supplito a delle carenze dello Stato sia – me lo auguro, perchè nonostante tutto sono ottimista – una fase transitoria, per arrivare al punto in cui lo Stato assuma le proprie responsabilità e le forze politiche, là dove hanno responsabilità nella gestione dello Stato, se le assumano, fra l'altro superando questa dicotomia che spesso esiste, per cui a livello nazionale si assumono certe posizioni e poi a livello locale le stesse posizioni

dalle stesse forze politiche vengono smentite. Infatti qui si è più a ridosso con un certo tipo di interessi che si ritengono prioritari in quel bilanciamento dei valori che citavo all'inizio, che a mio parere non dovrebbe vedere una gerarchia; e comunque, se c'è una gerarchia, sicuramente il diritto alla salute viene prima di tutti gli altri, perchè se non si ha questo non si possono esercitare gli altri diritti costituzionalmente garantiti.

Il collega Specchia ha avuto l'amabilità di ricordare l'iniziativa che il Gruppo verde della Camera e varie associazioni ambientaliste hanno adottato negli ultimi giorni. Ieri la notizia era su tutti i giornali; qui ho l'esposto-denuncia che è stato presentato alle varie procure della Repubblica, da cui risulta che un numero di varie decine, di molte decine (anzi forse superano le centinaia) di comuni non hanno eseguito il numero minimo di analisi previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 sulle acque di balneazione. Risulta che un ampio numero di unità sanitarie locali non ha eseguito il numero minimo di rilevazioni richiesto dal citato decreto presidenziale neppure nell'anno precedente e purtroppo si è dovuta investire l'autorità giudiziaria della questione. È brutto dover fare questo, perchè si dovrebbe immaginare che una volta che lo Stato emana dei propri provvedimenti con valore di legge, di decreto presidenziale, lo Stato stesso poi debba incaricarsi di realizzare la propria normativa. Ciò purtroppo non è avvenuto e non è simpatico dover investire l'autorità giudiziaria dell'accertamento delle omissioni di atti di ufficio da questo punto di vista o di altre responsabilità ancora più gravi; ma a questo punto si è dimostrato necessario.

Fra l'altro – e debbo rilevare che il collega Montresori ha messo in evidenza tale aspetto esplicitamente, sia pure un po' fra le righe –, ci siamo trovati di fronte ad un bombardamento pubblicitario poche settimane fa, da cui sarebbe risultato che la qualità delle acque nel nostro paese (dico «qualità delle acque» per usare un'espressione complessiva e non tecnica) sarebbe migliorata rispetto agli anni precedenti.

Non voglio fare affermazioni infondate o che possano essere sospettate di calunnia: diciamo che abbiamo il fondato sospetto – chiederemo di accertare il punto – che si tratti di un falso, che questo sia semplicemente il risultato per cui, avendo rilevato negli anni precedenti quali erano i punti più inquinati, le rilevazioni degli anni successivi sono state eseguite evitando accuratamente di rilevare nuovamente i campioni dei punti più inquinati. Quindi, le rilevazioni degli ultimi anni risulterebbero dare una qualità delle acque superiore e diversa da quella degli anni precedenti, con questo falso pubblicitario indegno. Nessuno in Italia si era accorto che fosse cambiato qualcosa da questo punto di vista, però tutti abbiamo letto sui giornali che improvvisamente, per un miracolo della divina provvidenza, lo stato delle acque nel nostro paese improvvisamente è enormemente migliorato.

Sono stati – temo – falsificati i monitoraggi, temo (uso questa cautela espressiva perchè è giusto avere sempre delle cautele quando non c'è un giudizio definitivo) che si sia svolta un'opera di falsificazione sistematica. Da questo punto di vista è assolutamente sconcertante e sconfortante vedere che un provvedimento come quello che oggi abbiamo all'esame viene accompagnato da una dichiarata e accertata volontà politica in direzione opposta, che invece purtroppo non c'è.

Non ho potuto in quel momento essere presente in Commissione perchè ero impegnato in Aula per il dibattito generale sulla violenza sessuale;

ringrazio il collega Cutrera e gli altri colleghi che si sono a lui associati nell'originaria proposta di riduzione ad un solo anno (a quest'anno) della deroga prevista dal decreto-legge. Debbo dire che, sia pure a denti stretti, quell'emendamento l'avrei votato. Capisco che nella logica della Commissione si sia creata una maggioranza compromissoria sull'ipotesi dei due anni che è quella contenuta adesso nell'emendamento e comunque sicuramente si tratta di un risultato meno peggiore di quello previsto nel decreto, ma io francamente non me la sento di condividerlo e avrei preferito che tutta la Commissione accettasse l'ipotesi originariamente proposta dal collega Cutrera.

Per queste ragioni voterò a favore di quell'emendamento, perchè sarebbe ridicolo votare contro una riduzione a due anni rispetto ai tre previsti nel decreto, ma, insieme ai colleghi Strik Lievers, Corleone e Spadaccia, voterò contro l'insieme del disegno di legge per le ragioni che ho soltanto evocato nel mio intervento, ma che il collega Cutrera ha espresso in modo assolutamente lineare e trasparente. *(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreini. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Io ho la fortuna di abitare ad un chilometro dal Po e a otto chilometri dall'Adige, cioè i due fiumi più interessanti per la materia in discussione oggi. Prima di arrivare al mare per la balneazione, i fiumi passano per gli acquedotti. Io vivo in una cittadina che si chiama Adria e che probabilmente può essere considerata una delle più felici del mondo perchè, quando è inquinato il Po, ride Adria Nord che è servita dal fiume Adige, e, quando è inquinato l'Adige, ride Adria Sud che preleva l'acqua dal Po.

Anche in questo campo – l'acquedotto vale molto di più della balneazione – il Governo è stato coerente nel passato nel modificare la quantità di atrazina presente negli acquedotti e così per quanto riguarda molinate e simazina. Tutti ricordiamo le polemiche su questo argomento nei confronti del Ministro della sanità.

Dunque, le acque arrivano al mare e dobbiamo affrontare il problema della balneazione. Ho apprezzato le parole del relatore che, però, mi sembrava denotassero un grande imbarazzo.

Quando, infatti, ha parlato dell'*enterovirus* ha detto che non era stato introdotto perchè da noi la poliomielite è stata sconfitta: la cosa fa un pò sorridere perchè non è stata certamente sconfitta l'epatite virale che è legata all'*enterovirus*.

Egli ha dimostrato una grande preoccupazione circa il rapporto tra la salute e gli interessi economici, non tanto lo sviluppo economico, e voglio sottolineare questo aspetto degli interessi economici. Ha concluso però in modo incoerente, invitando il Governo a continuare sulla strada intrapresa, dicendo precisamente: «riconoscendo qualche scelta positiva, continuiamo nella strada intrapresa». E qui le parole del senatore Cutrera mi paiono molto pertinenti, taglienti e non lasciano scampo. Il senatore Cutrera ha parlato di mancanza di volontà politica, di non credibile politica governativa, di mancanza di coordinamento, di mancanza di scelte, di mancanza di mantenimento degli impegni presi dal Governo stesso, colpevole a volte in modo voluto, qualche volta addirittura per pigrizia o per ritardi. Credo che un quadro così negativo non lasci spazio per un giudizio di recupero delle responsabilità del Governo.

Occorre poi tenere presente che il meccanismo delle deroghe funziona in qualche modo per simpatia: lo Stato consente le deroghe alle regioni, queste si comportano analogamente nei confronti delle province e dei comuni per cui alla fine, al di là delle deroghe giuridiche, vi è una generale disattenzione a questi problemi. Mancano anche i rilievi e le segnalazioni di eventuali fenomeni negativi non risultano. Inoltre, i rilievi vengono fatti nei modi più disparati in Italia, con carenze nei metodi, nella frequenza, addirittura operati con astuzie a seconda delle ore della giornata o in relazione a condizioni climatiche generali, o ripetendo i rilievi nello stesso punto dove si sa che sono positivi, mentre magari 500 metri più in là ciò non avviene. Questo non ci dà certamente motivo di fiducia.

L'assurdità e l'imprevedibilità dei rilievi, al di là delle carenze di personale, di strumentazione, delle modalità del personale specializzato, consiste anche nel fatto che le USL d'estate vanno in ferie.

In qualche modo le nostre spiagge sono, sì controllate per motivi di salute e di igiene pubblica, ma non nel modo dovuto e non nel modo corrispondente all'ampiezza del fenomeno della balneazione. E il fatto che i mari dell'Abruzzo siano stati indicati come i più inquinati e il mare e le spiagge vicine, del Molise, come quelli meno inquinati, ci fa dire che tutto è molto imprevedibile e non certamente corrispondente alla realtà.

Ci erano stati concessi dieci anni; alla CEE ne sono stati chiesti altri tre; adesso ne chiediamo ancora altri tre, ma sedici anni sono tanti.

Vorrei poi sottolineare che il documento dalla copertina verde ci è stato consegnato probabilmente prima che i Ministri, di concerto, e il Governo modificassero le quantità di fosforo; questo viene considerato come un dato positivo, assieme all'intervento della regione Emilia Romagna che chiude e non autorizza più l'apertura di stalle. Questo documento è stato stampato quindici giorni prima che queste decisioni positive venissero rimangiate, tanto è vero che la regione Emilia, alla quale facciamo i complimenti nella relazione, attraverso il suo Presidente se la prende con il Ministro dell'ambiente che vanifica gli sforzi anche finanziari che si stanno compiendo per disinquinare il Po, per il risanamento delle aree a rischio e per abbattere il fosforo prodotto dagli allevamenti zootecnici, che vedono le regioni impegnate in modo consistente dal punto di vista economico.

Allora, se questo è il quadro, se lo stato dei mari certamente non è incoraggiante, se i mezzi messi a disposizione dalla collettività sono insufficienti è evidente che trovano sempre più giustificazione i risultati positivi delle associazioni, come nel caso dell'anno scorso, di «Goletta verde». Sono andato ad assistere ad alcune delle loro relazioni, ma non dobbiamo mitizzare neppure i risultati di qualcosa che sa di dilettantistico (ovviamente per carenza di mezzi), anche se dal punto di vista scientifico ci sono uomini qualificati: è evidente che arrivano, si fermano per cinque minuti davanti ad una spiaggia e poi ripartono; ovviamente i dati possono essere quelli che immaginiamo. Tuttavia ciò è, però, positivo perchè si muove in una direzione giusta.

È vero che noi temiamo che di deroga in deroga questi problemi vengano costantemente rinviati; è anche vero però che nell'opinione pubblica, in questo caso, spesso si ritiene che la questione del fosforo sia legata prevalentemente all'industria, il che non è; al di là della questione dei detersivi noi abbiamo visto che, per quanto riguarda il Po, le quantità

massime sono determinate dagli allevamenti, dall'agricoltura e dalle fognature.

Quindi, in questo senso, credo si debba registrare come in questi anni sia mancato, su queste questioni di prevenzione e di divieto, un intervento costante.

Certo, il nostro paese vive di turismo e, quindi, qualcuno potrebbe sospettare che il giudizio del Consiglio superiore della sanità non sia rassicurante in tutto e per tutto. Non voglio sottolineare questo aspetto, non sono in grado di mettere in dubbio le competenze altrui; però, il Consiglio superiore della sanità qualche anno fa ci aveva indicato il termine massimo di tre anni riconoscendo che la proroga rappresentava un elemento di pericolosità per la salute dei cittadini. È vero che il Sottosegretario alla sanità ci ha invitati in Commissione a non mitizzare i paesi stranieri riguardo a questa questione; certo, i fenomeni di cui noi parliamo ormai non hanno confine, come non l'hanno mai avuto, tra paesi ad economia capitalistica e paesi ad economia pianificata; il massimo sviluppo o il massimo profitto hanno prodotto gli stessi effetti negativi per quanto riguarda l'ambiente e l'uomo.

Abbiamo accolto con piacere, qualche tempo fa (circa un mese fa, credo, quando abbiamo parlato dell'ENICHEM e della Montedison), l'impegno esplicito del Ministro che non si sarebbe andati mai oltre l'anno nelle autorizzazioni di proroghe. Per quanto riguarda il fosforo invece, in modo clamoroso e inspiegabile, la proroga è addirittura al 1992: le nostre preoccupazioni restano. La Commissione 13ª la prossima settimana si troverà ad affrontare il problema del Po ed in merito dobbiamo ricordare che è stato proprio l'impegno del Parlamento a far sì che sulla questione del Po fossero recuperate risorse nella legge finanziaria (e questo è avvenuto alla Camera dei deputati).

Dalle mie parole dovrebbe scaturire un voto contrario, ma il senso di responsabilità del nostro partito, e non considerazioni di opportunità, ci spinge a comportarci in maniera diversa. Vorrei dire tra l'altro una cosa scherzosa. Immaginiamo il divieto di balneazione relativo alle spiagge: ovviamente, tutto si ripercuoterebbe sulle piscine situate nelle vicinanze per le quali mi pare che non valgano le direttive CEE. Anche da questo punto di vista, pertanto, non mi sembra che l'igiene e la salute pubblica ne trarrebbero beneficio.

Visto sotto il punto di vista degli interessi economici non ha senso punire coloro che non sono responsabili realmente dell'inquinamento dei mari. Ho accolto anche con soddisfazione – e mi pareva convinto – l'intervento del relatore sulle questioni poste prevalentemente in senso estetico. Non dobbiamo certo dimenticare il problema della trasparenza delle acque, anche se è sicuramente un problema prevalentemente estetico. Ho un amico che ha attraversato a nuoto l'Adriatico lo scorso anno (è stato il primo nuotatore al mondo a realizzare questa impresa, ed è stato su tutti i giornali: non è che io sia uno «spaccone»!), viaggiando per chilometri e chilomentri avendo sempre uno strato di plastica da attraversare. Quindi, il problema dell'Adriatico è certamente un problema drammatico. Non vogliamo colpire solo la parte finale di una realtà perché credo che andremmo a colpire tutti i cittadini.

Si dice che si creano problemi quando, a causa dell'eccesso di alghe, si determineranno conseguenze sull'alimentazione dei pesci e quindi su chi

consuma pesce. Anche in questo senso, mi sembra che in sede di 13ª Commissione non molto tempo fa sia stato affrontato, in relazione all'espressione di un parere, il problema del fermo pesca concernente il fatto che non vi è più riproduzione anche a causa del fenomeno dell'eutrofizzazione.

Concludo dicendo che il nostro Gruppo vota a favore per senso di responsabilità e condivide la proposta di riduzione da tre a due anni come auspicio affinché i riconoscimenti che qualcuno ha fatto a positivi interventi del Governo nel passato si riflettano anche e soprattutto sul futuro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, intendo replicare molto brevemente innanzitutto per ringraziare gli oratori che, svolgendo interventi che riflettevano le posizioni dei propri partiti e dei propri Gruppi, sono andati a fondo su alcuni problemi più di quanto potesse fare il relatore. Credo che la mia posizione non sia stata fraintesa, anche se ho un leggero dubbio su quanto ha detto il collega Andreini quando ha sostenuto che ho fatto delle considerazioni valide – e di questo lo ringrazio – e che però poi ho concluso in maniera distorta dicendo che si doveva continuare sulla strada intrapresa. Questo mi sembra che non risulti dall'esame complessivo della mia relazione ed in particolare dalle considerazioni iniziali in cui dicevo che dall'approvazione di questo decreto deve avviarsi l'*iter* di una revisione organica e complessiva di queste normative. Allo stesso modo, concludevo dicendo che occorre passare, attraverso una seria legislazione, da una visione limitata all'esame di parti settoriali (in questo caso la balneazione) ad affrontare la necessità complessiva di salvare il diritto all'ambiente marino.

Su questo tema voglio fare due considerazioni complessive. La prima è che il mare è parte molto importante dell'ambiente. L'acqua copre i due terzi del globo, per cui la sua difesa organica è materia prioritaria per la difesa della qualità della vita di tutti gli organismi viventi.

La seconda è che l'ambiente – ciò sta emergendo sempre più chiaramente in tutte le sedi – è un bene di tutti, un bene non riproducibile, da salvaguardare nel suo complesso e che oggi il Parlamento, il paese, la nuova legislazione si stanno muovendo nel senso di una constatata nuova coscienza e sensibilità della gente comune. Credo che i discorsi che abbiamo fatto oggi e che stiamo facendo nelle Commissioni a proposito dell'ambiente, i cui problemi sono all'esame di tutti noi operatori politici e non solo dei movimenti o delle associazioni ambientalistiche, siano la premessa per rivedere questo dato complessivo dell'ambiente nella sua globalità e non più per settori come ancora avviene questa mattina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare il relatore per l'illustrazione molto chiara con la quale ha ricordato che il presente decreto che questo ramo del Parlamento si accinge ad approvare si limita a prevedere una proroga della deroga, già stabilita in un precedente decreto,

per quanto concerne il punto 9 della legge n. 470, sulla scorta dei risultati di numerose riunioni...

BOATO. Non prevede, ma attua una proroga della deroga.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. ...che si sono svolte con la partecipazione dei Ministri competenti e dell'Istituto superiore di sanità, all'interno delle quali si è dovuto riconoscere che lo stato trofico di alcune zone delle nostre coste e delle nostre acque costiere non consente di ritenere che il fenomeno di *bloom* algale possa essere affrontato e risolto in tempi brevi, e soprattutto che devono essere previste e stanziate somme rilevanti per la realizzazione di un piano organico e integrato.

Occorre anche – come il relatore ha ricordato e come precisa l'articolo 1 del decreto che ci si accinge a convertire - una revisione della direttiva CEE n. 76/160 e dunque della normativa che l'ha recepita, vale a dire della legge n. 470. Si è, infatti, più volte fatto riferimento alla disparità di risultati fra gli esami svolti per conto di riviste specializzate nel settore, che hanno dato risultati anche troppo rassicuranti, quelli della «Goletta verde», che hanno dato risultati particolarmente allarmanti, e i dati del Ministero della sanità. Questi dati del Ministero della sanità, però, sono quelli che, secondo la legge n. 470, il Ministero deve raccogliere. A tale proposito questa legge stabilisce i criteri che il Ministero deve seguire e i punti di rilevazione, dà alla regione l'onere di individuare tali punti e concede sempre alla regione la facoltà di stabilire la balneabilità delle acque. Al Ministero della sanità i dati affluiscono direttamente dai presidi multizonali e, secondo la legge n. 470, che indubbiamente va rivista, il Ministero della sanità li deve esclusivamente raccogliere e pubblicare in applicazione della direttiva CEE n. 76/160. Che quindi questa legge debba essere rivista, anche alla luce di una riflessione ulteriore – il tempo non passa invano e evidentemente i risultati scientifici consentono di sapere che una certa, determinata normativa è nel frattempo un po' invecchiata, per cui giustamente questa legge n. 470 deve essere rivista – è cosa ormai accertata; ma è sulla scorta di tale legge che effettivamente i prelievi possono essere eseguiti in determinati luoghi evitando, per esempio, spazi per i quali si avrebbero risultati assai più gravi.

Desidero ringraziare poi il senatore Cutrera perché ha avuto la cortesia di ricordare che il Ministero della sanità, il 17 giugno 1988, ha approvato il decreto che fissa i criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Il senatore Boato, invece, ha voluto ricordare che aveva già fatto richiesta, in questa Aula, dell'approvazione rapida di un decreto che portasse all'1 per cento la percentuale di fosforo nei detersivi. Devo dire che in effetti quel decreto è stato predisposto dal Ministero della sanità molto tempestivamente, ma malauguratamente il fatto che tale decreto debba essere firmato da ben tre Ministri ha comportato il solito lungo *iter* burocratico, che ha fatto sortire un risultato parzialmente diverso dalla volontà del Ministero della sanità, e comunque in ritardo. Si è passati dal 2,5 per cento al 2 per cento invece che all'1 per cento, sulla scorta, d'altronde, di un parere del Consiglio superiore di sanità, secondo il quale probabilmente allo stato delle cose ridurre ulteriormente la percentuale non avrebbe dato risultati concreti e forse avrebbe finito per indurre risultati negativi.

BOATO. Ma che bel Consiglio superiore di sanità che abbiamo, se dice cose di questo genere!

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Questi dati sono contenuti comunque nella relazione che ho in precedenza consegnato all'Assemblea e che quindi è sotto i vostri occhi.

Bisogna dire – mi pare che qui sia stato sottolineato più di una volta, ma desidero ricordarlo – che l'abbassare la percentuale di fosforo nei detersivi (cosa comunque del tutto auspicabile e da raggiungere nel più breve tempo possibile) non ci consentirà di risolvere il problema, poiché sappiamo molto bene che la presenza di fosforo nelle acque di balneazione, nelle acque del mare non è determinata esclusivamente dal fosforo dei detervisi ma da molte altre cause. Tali cause sono state ricordate qui, del resto, poco fa: l'inquinamento legato all'agricoltura, alla zootecnia, alla chimica, alle deiezioni umane. Abbiamo, d'altra parte, dati – che vi ho già letto in Commissione – secondo i quali, per quanto concerne l'apporto derivante dai detersivi, c'è stata una cospicua riduzione, mentre malauguratamente c'è stato un aumento dei livelli di fosforo proveniente da altre cause.

Bisogna, dunque, andare oltre questa normativa, prevedendo altre normative: sotto questo profilo il Governo e in particolare il Ministero della sanità non può che auspicare che sia previsto realmente un piano organico, da realizzarsi evidentemente con il sostegno dell'intera volontà governativa e non esclusivamente del Ministero della sanità.

Vorrei infine ricordare al senatore Andreini che, per quanto concerne il «problema atrazina», l'altro decreto del Ministero della sanità, che aveva riconosciuto un grado di potabilità delle acque probabilmente allarmante, era anch'esso stato emanato sulla scorta di valutazioni degli organismi competenti, secondo i quali la potabilità di acque portate magari mediante autobotti poteva essere più pericolosa. Nello stesso decreto però il Ministero della sanità imponeva al alcune regioni di modificare o addirittura di non consentire più l'utilizzazione di quei prodotti quali l'atrazina che hanno causato e causano sia la non potabilità delle acque sia, in altro modo, l'inquinamento del mare.

Non resta quindi – lo ripeto – che raccomandare l'approvazione del presente disegno di legge di conversione e contemporaneamente accogliere senz'altro e condividere l'impegno per una normativa più complessa e globale che difenda l'ambiente.

Sulla scomparsa del senatore Costante Degan

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, giunge ora notizia della scomparsa improvvisa ed immatura del nostro caro collega Costante Degan.

Senatore dal 1983, dopo aver fatto parte per numerose legislature della Camera dei deputati, lo ricordiamo tutti competente e attento Ministro della sanità nel primo Governo Craxi e della marina mercantile nel secondo Governo Craxi e nel sesto Governo Fanfani.

Non appena appresa la notizia, il presidente Spadolini ha trasmesso alla famiglia dell'amico Degan l'espressione della commosssa partecipazione sua e del Senato tutto.

A nome mio personale e dell'Assemblea, rivolgo anch'io le più sentite condoglianze ai familiari del senatore Degan, agli elettori veneti e al Gruppo democratico cristiano.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, rimango attonito a questa notizia assolutamente imprevista ed imprevedibile. A nome del Governo, esprimo la più profonda partecipazione del Governo stesso al lutto della famiglia Degan, al lutto del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana, al lutto del Senato della Repubblica.

Ebbi l'onore di far parte di questa Assemblea nella scorsa legislatura e di essere quindi collega del senatore Costante Degan. Ebbi occasione di conoscerlo, di ammirarlo, di seguire anche la sua perspicua attività di membro del Governo della Repubblica in posizioni estremamente qualificate ed impegnate.

Non posso aggiungere altre parole a questi sentimenti che riempiono l'animo mio di tristezza, accresciuta dalla natura improvvisa e repentina della notizia e dalla profonda e umana simpatia che lo scomparso senatore Costante Degan emanava.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11)

dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimeno regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre un triennio» *con le altre:* «non oltre due anni».

1.1 LA COMMISSIONE

Ricordo che esso è già stato illustrato dal relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente si astiene su questo emendamento non perchè condivida – come dirò fra poco – la proroga che abbiamo di fronte, ma perchè una proroga di due anni, rispetto al testo originario che ne prevedeva tre, sembra un male leggermente minore.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Per i motivi già illustrati, voterò a favore di questo emendamento.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, abbiamo già espresso la contrarietà al decreto-legge e soprattutto la contrarietà alla proroga della deroga. Ovviamente preferiamo una deroga per due anni ad una per tre anni, per cui voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

Articolo 3.

1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Articolo 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodi di analisi o di ispezione
«11-*bis*) Enterovirus PFU/10 L	0	(4)	(4)

(4) La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma».

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana penso sia giusto soffermarmi su due o tre considerazioni proprio per illustrare il motivo di questo nostro atteggiamento positivo che non abbiamo voluto esprimere in sede di discussione generale ritrovandoci nell'ampia ed esauriente relazione che ha svolto il collega Montresori.

I punti su cui vorrei soffermarmi sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda il provvedimento in sè, legato alla verifica della qualità delle acque di balneazione, una verifica che – come hanno ribadito alcuni colleghi – ogni anno diventa sempre più difficile da accertare, in cui i dati pubblici si sommano a quelli privati, in cui il volontariato fa la sua parte (forse di supplenza) e in cui – dobbiamo dire – non è che gli enti pubblici brillino per un impegno eccessivo.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che questo è un compito che spetta alle regioni ed è vero; da parte nostra non abbiamo mai dimenticato di sottolineare l'importanza e il ruolo che le regioni hanno in tema ambientale, come in altri settori che sono stati delegati o trasferiti dallo Stato. Siamo quindi d'accordo, proprio per le nostre posizioni precedenti, che, qualora le regioni non facciano la loro parte, si addivenga ad un momento di supplenza in maniera tale che l'opinione pubblica italiana, e coloro che utilizzano il mare abbiano la certezza, per quanto possibile, della qualità delle acque.

Credo che il tempo in cui non si avevano a cuore un'indagine approfondita e una valutazione puntuale della qualità dei nostri mari sia ormai passato e che sia giunto il momento che il nostro paese si doti in maniera razionale di adeguati sistemi di rilevazione.

La seconda considerazione che farò è di carattere più ampio e riguarda la qualità delle acque. Sono stati citati dati ed indagini che, se messi insieme, denotano un'assoluta mancanza di consonanza tra di loro. È segno che vi sono sistemi diversi e che vi sono periodi di prelievo diversi, ma soprattutto

che non tutti analizzano le stesse cose. Ma tutto ciò, a cui il decreto emanato dal Ministro della sanità il 17 giugno scorso in qualche modo ovvia, è poco se rapportato ad un'altra considerazione di carattere generale. La qualità delle acque non dipende dalle acque stesse, ma da quello che arriva al mare, come diceva poco fa il collega Andreini. C'è, quindi, un problema complessivo da affrontare; infatti, se siamo convinti che la qualità delle acque dipende dall'imponenza degli scarichi che possono venire dagli allevamenti zootecnici, dal dilavamento dei terreni agricoli, dagli scarichi civili e dai detersivi, affrontando il problema a monte avremo il risultato a valle. Credo che non dovremo abbassare la guardia proprio nell'azione a monte.

Il lavoro che la 13ª Commissione permanente sta portando avanti in tema di salvaguardia ambientale cerca di mettere insieme diverse componenti e di fare un discorso unitario che comprenda tutti gli elementi inquinanti. È un lavoro che va portato avanti con decisione e che deve impegnare tutti noi perchè solo risolvendo questi problemi potremo avere acque di balneazione pulite e sicure. A limite, il monitoraggio può anche servire a poco, poichè in assenza di interventi il monitoraggio non potrà che dare sempre gli stessi risultati negativi; ecco perchè l'azione a monte è quanto mai importante.

Vengo ora all'ultima parte della mia dichiarazione di voto. È stato detto che si è raggiunto un compromesso in Commissione tra la proposta del Governo, che faceva riferimento ad un periodo di tre anni, e coloro che proponevano invece un anno e che, alla fine, due anni erano meglio di niente. Credo che il problema, presentato così, sia malposto. Chi chiedeva un periodo di tre anni non lo chiedeva perchè non giudicava importante insistere, ma perchè si rendeva conto che in assenza di risultati derivanti dall'avvio di un'azione a monte era inutile pretendere di risolvere certi problemi nel giro di un anno. Abbiamo avuto ritardi nell'esecuzione delle opere di cui al Fondo investimenti ed occupazione e ritardi derivanti dal passaggio da una legislatura all'altra, per cui una serie di azioni puntuali nel campo dei rifiuti e dei depuratori e nel campo agricolo ha subìto un arresto. È proprio da questo punto di vista che vogliamo incalzare il Governo ed insistere affinchè i finanziamenti predisposti diano luogo ad appalti che producano i dovuti risultati. Da questo dipenderà la qualità delle acque di balneazione.

Non c'è dunque stata una valutazione in merito al maggiore o minore lassismo, ma la semplice constatazione che i risultati si avranno ad opere ultimate. Tutto qui. Siamo quindi impegnati a fare in modo che il Governo prosegua la sua opera e ad incalzare da un punto di vista legislativo ma anche, se possibile, esecutivo queste azioni, che, nella misura in cui saranno puntuali, daranno i risultati voluti. Non si tratterà, quindi, di difendere le nostre spiagge soltanto con decreti, ma con opere concrete.

Questo è quello che abbiamo realisticamente considerato, questo è il motivo per cui diamo il nostro voto favorevole.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per chiarire ulteriormente – se già non fosse chiaro a questo punto – che per i diversi motivi da me illustrati nel precedente intervento siamo contrari, dando un preciso significato a questo voto: di sollecitazione al Governo ad eliminare le cause che portano alla eutrofizzazione delle acque, che mettono oggi l'Italia in una condizione certamente diversa da quella delle altre nazioni della CEE per quanto riguarda appunto il discorso della qualità delle acque di balneazione e dei parametri che vengono adottati.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PAGANI. Signor Presidente, prima di esprimere le valutazioni del Partito socialdemocratico sul decreto-legge in discussione, mi consenta, come Presidente della Commissione 13ª, la Commissione di cui faceva parte il compianto collega senatore Degan, di associarmi al cordoglio che la Presidenza del Senato ha voluto esprimere, ricordando anche che l'apporto che il senatore Degan aveva dato ai lavori della Commissione è stato un apporto contraddistinto da estrema passione per i problemi che stiamo discutendo proprio stamattina in questa seduta, da grande competenza e da grande equilibrio.

Il Senato perde, quindi, un validissimo membro, ed in particolare lo perde la Commissione 13ª che è rappresentata stamattina, discutendosi i temi ambientali, con particolare presenza in questa Aula e che si associa con me al cordoglio che ha voluto esprimere la Presidenza.

Venendo alla dichiarazione di voto, devo dire che il Gruppo socialdemocratico aveva e ha molte obiezioni e perplessità in ordine al decreto-legge di cui discutiamo. Si tratta di un decreto-legge che – come abbiamo affermato – è giustificato da una serie di ragioni e di necessità, però non ha una ragione ed una necessità di carattere ambientale. Manca, quindi, la ragione e la necessità più valida, più profonda, più importante. Sappiamo quali sono queste ragioni e queste necessità, le elencheremo brevemente dopo, ma non sono – ripeto – di carattere ambientale.

Le nostre obiezioni e perplessità hanno ricevuto una sottolineatura, se possibile, e sono aumentate a seguito delle risposte che il rappresentante del Governo ha voluto dare al dibattito che si è svolto in quest'Aula: una risposta che a nostro avviso è troppo riduttiva del problema, troppo settoriale. Non possiamo, senatrice Marinucci, considerare il problema della balneazione come enucleato dal contesto del problema della qualità dell'acqua e del fenomeno dell'eutrofizzazione. La quantità di ossigeno che noi riscontriamo nell'acqua è il segnale della febbre che c'è nel malato e quindi non possiamo dire che se il malato ha la febbre può ugualmente fare una cosa od un'altra. No: è un organismo malato, per cui non possiamo estrapolare questo dato da un contesto estremamente preoccupante che investe i nostri mari, ed il mar Adriatico in modo particolare.

Non credo, senatore Cutrera, senatore Fabris, che si possa sperare che certe opere in due o tre anni possano risanare o frenare il fenomeno dell'eutrofizzazione. È vero che c'è l'esperienza del lago Balaton, ma è anche vero che c'è l'esperienza dei grandi laghi nordamericani, dove il fenomeno dell'eutrofizzazione viene combattuto da oltre vent'anni, ma dove, nonostan-

te ingentissime opere fatte e immensi capitali spesi, non si è arrestato, anzi è aumentato. L'eutrofizzazione è un segno di morte delle acque e non sappiamo ancora bene in tutti i suoi riflessi come possa essere fermato, perchè si rompe l'equilibrio di un organismo e operiamo come il medico sul corpo umano, che interviene, ma che non sempre riesce a risolvere nel suo complesso la malattia.

Quindi, signor Sottosegretario, non sembra che il Governo nelle sue parole abbia colto la pienezza del problema. Certamente la balneazione è importante, certamente sappiamo quali sono gli interessi – uso questo termine senza alcun significato riduttivo – nazionali: pensiamo al turismo. Pensiamo a cosa potrebbe accadere se sulle spiagge romagnole nel mese di agosto venissero posti cartelli di divieto di balneazione; sarebbe un fenomeno con ripercussioni mondiali, con ripercussioni economiche enormi che certamente non possiamo sopportare. Però, non possiamo pensare di risolvere questo problema semplicemente mascherandoci dietro argomentazioni alle quali non possiamo credere: non possiamo ingannare noi stessi.

Vengono portate argomentazioni di tipo scientifico, come abbiamo letto nella relazione, che ci lasciano perplessi. Io credo che il Consiglio di sanità debba approfondire in termini molto più seri questo problema e non coprire interessi di altra natura. Non possiamo nasconderci dicendo che fra due o tre anni, quando saranno completate queste opere, senatore Fabris, risolveremo il problema. Sappiamo benissimo che non è con il completamento dei depuratori che si risolve il problema, dunque non inganniamo noi stessi. Peraltro, sappiamo anche che non è certo con la riduzione dal due all'uno per cento della quantità di fosforo nei detersivi che si può risolvere il problema. Il problema dipende dalla zootecnia, dall'uso dei concimi; il relatore ha citato esempi con le percentuali di azoto. Il problema dipende dagli insediamenti antropici che gravano sul bacino del Po in particolare e che danno un contributo in termini di fosforo estremamente rilevante.

Sono d'accordo nel dire che talvolta vengono demonizzati i detersivi, forse perchè sono i più facili da colpire e quindi si cerca di scaricare solo su questi elementi la responsabilità dell'eutrofizzazione. Però, non dobbiamo ingannare noi stessi. Non è la limitazione all'uno per cento del fosforo nei detersivi che può risolvere il problema (certo sarebbe un segnale importante), perchè abbiamo un fenomeno altrettanto grave per cui, alla dimunizione della quantità di fosforo nei detersivi, corrisponde un aumento di uso dei detersivi stessi, cosicchè i benefici non risultano proporzionali alla riduzione che per legge giustamente poniamo alla produzione.

Dunque, è importante il segnale che si è voluto dare nell'ambito della 13ª Commissione, riducendo da tre anni a due anni il periodo in cui è possibile derogare al decreto n. 470 del 1982, ma è un segnale che va interpretato nei termini esatti. Si tratta di una legge: a nostro avviso non può essere una grida manzoniana o spagnolesca.

Se avessimo indicato un anno, evidentemente questo termine non sarebbe stato rispettato, ma la manifesta infondatezza della possibilità di rispetto sarebbe stata tale da giustificare poi un'ulteriore proroga. Una legge non può perseguire scopi diversi da quelli che la legge stessa deve perseguire. Una legge deve stabilire delle norme, ma non delle norme che *a priori* si sa che non potranno essere rispettate. Quindi quello che è stato definito un compromesso, cioè il termine di due anni (termine medio tra uno e tre anni), pensiamo che non potrà essere rispettato, però la possibilità di

rispettarlo esiste. Ciò che maggiormente preoccupa è il fatto che noi non abbiamo elementi concreti per poter dare degli indirizzi all'industria e al mercato affinchè si muovano nella direzione di una riduzione del fosforo.

Noi ci troviamo, signor Presidente, come Commissione, in una situazione molto preoccupante, perchè, in base alle poche fonti di informazione che abbiamo a disposizione, pare che non sia possibile ridurre il tenore di fosforo oltre certi livelli; lo ha detto anche il Sottosegretario e addirittura taluni dicono che una ulteriore riduzione potrebbe essere dannosa.

Non abbiamo dei riscontri oggettivi, signor Presidente, se non quelli che ci provengono da fonti interessate, per poter decidere autonomamente su questo problema, nè, d'altro canto, una Commissione parlamentare deve essere una Commissione di superesperti in ogni settore; già è tanto se ve ne è qualcuno, come fortunatamente si verifica, nelle nostre Commissioni. L'impressione che abbiamo tratto è che nel mondo industriale non ci sia alcuna preoccupazione, alcuna volontà di giungere a questa riduzione e il fatto è subito spiegabile: dietro il mondo industriale c'è tutto un mercato (quello dei detersivi) enorme, in continua espansione, che rifiuta per propria comodità di fare dei sacrifici. La massaia oggi vuole il bucato «più bianco del bianco» e se consideriamo il *budget* pubblicitario che è sotteso al mercato dei detersivi, ci rendiamo subito conto di quale forza di penetrazione psicologica ci sia e quindi di quali difficoltà vi siano a muovere anche i produttori affinchè trovino delle soluzioni meno dannose per l'ambiente.

La mia preoccupazione è che ad un certo punto questa forza di persuasione, questi miti del «bianco più bianco» e di tutti gli *spots* siano tali da generare un rifiuto da parte della società ad accettare qualche riduzione o qualche sacrificio in più.

Allora io vorrei suggerire l'opportunità di avviare una operazione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica come dire, una contropubblicità che evidenzi che i benefici del «bianco più bianco» possono essere pagati a caro prezzo anche dall'ambiente. La 13ª Commissione, signor Presidente, ha manifestato il proposito di iniziare una indagine conoscitiva su questo problema proprio per avere degli elementi di giudizio non di parte, cioè elementi di giudizio per quanto possibile obiettivi, affinchè si possa avere opinione fondata. E siccome ci auguriamo tra due anni, cioè nel termine dato da questa legge (La Malfa permettendo), di essere ancora senatori e quindi di poter ancora discutere su questo problema non potremo tollerare certo che si torni qui, con le solite ragioni sulla balneazione, il turismo e tutto quello che sappiamo, per chiedere ancora proroghe, come se nulla fosse avvenuto. Questo è un impegno che certamente, a nome del mio Gruppo, prendo, ma credo che sia un impegno largamente condiviso dalla maggioranza dei membri di questa Assemblea.

Quindi noi daremo *obtorto collo* un voto favorevole in quanto questo decreto-legge risponde ad urgenze e a necessità di vario tipo, ma certo non risponde ad urgenze e a necessità di tipo ambientale, anzi, è un provvedimento che non va certo a favore dell'ambiente.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, con il collo dritto darò un voto contrario, però devo dire che ho molto apprezzato l'intervento del presidente della 13ª Commissione, senatore Pagani, che, escluso l'*obtorto collo* per il voto favorevole, condivido in larghissima parte. Spero di non dover condividere però la sua preoccupazione che questo limite dei due anni non sarà poi rispettato. Comunque, mi sembra di aver capito, sia dalla relazione del senatore Montresori, sia, ovviamente, dall'intervento del senatore Cutrera che ho ricordato più volte, sia dall'intervento che adesso abbiamo ascoltato dal presidente Pagani, che la 13ª Commissione non sia disponibile ad accettare passivamente iniziative analoghe a questa, che dovessero ulteriormente reiterarla. In questo senso vi è ormai fra di noi una intesa che attraversa il rapporto tra maggioranza e opposizione (ovviamente, mi riferisco anche all'intervento del senatore Andreini). Rimango però poco convinto, nonostante la riduzione a due anni sulla quale ho votato favorevolmente, del fatto che sia utile convertire in legge questo decreto-legge. Sarebbe più serio, forse traumatico, se decidessimo di negare la conversione in legge, ed è quello che io propongo con la mia dichiarazione di voto contraria.

Non intendo ripetere tutte le argomentazioni alle quali ho già fatto cenno durante la discussione generale. Se lei me lo consente, signor Presidente, perchè è un po' irrituale in sede di dichiarazione di voto, vorrei anch'io utilizzare questa sede per ricordare, associandomi al vice presidente Scevarolli, al ministro Vassalli e al presidente Pagani che lo ha appena fatto, il collega Degan. Lo faccio perchè pur sapendo che era una morte annunciata sono rimasto molto colpito; il collega Degan, che non veniva più in Senato solo da pochi giorni, era ancora attivo, e la sua scomparsa è avvenuta così improvvisamente. Lo faccio a maggior ragione perchè credo di essere stato molto lontano politicamente dal senatore Degan. Nonostante però io sia stato così lontano politicamente, anche per vicende di politica veneziana, dalle sue posizioni, nell'arco di un così breve tempo di comune presenza in Senato (poco meno di un anno), mi è capitato due volte di associarmi alle sue iniziative, la prima volta proprio su un emendamento, in sede di esame della legge finanziaria, sulla difesa del mare; non si trattava quindi di una questione così lontana da quella che stiamo discutendo in questo momento. Il collega Degan presentò un emendamento giusto per ripristinare degli stanziamenti in rapporto al programma di difesa del mare; mi associai a quell'emendamento che purtroppo non venne accolto. Mi ero associato proprio perchè, nonostante fossi lontanissimo da lui, dal suo modo di far politica, dalla sua concezione e dal contesto nel quale egli operava, ho sempre ritenuto di dover convergere su iniziative giuste.

Un'altra occasione è stata quella relativa al disegno di legge da lui proposto, ancora pendente presso il Senato, contro il fumo. Io purtroppo sono ancora un fumatore e credo che il collega Degan sulla sua pelle, putroppo fino alla morte, abbia sperimentato i danni del fumo. Egli aveva presentato questo disegno di legge, che molti di noi hanno sottoscritto, anche molti che sono fumatori. Voglio dire, e lei mi consentirà di farlo in questo contesto irrituale, signor Presidente, che forse l'impegno che potremmo assumere in questa sede per ricordare il collega Degan (debbo dire che ho ancora un po' di emozione, un po' di *choc*, per aver appreso questa mattina la notizia) non è certo quello di approvare così com'è il disegno di legge, perchè non sarebbe giusto parlamentarmente parlando, ma almeno che la

Commissione sanità del Senato si impegni a metterlo rapidamente all'ordine del giorno e a portarlo celermente all'esame dell'Assemblea. Credo che questo sarebbe il modo più onesto, leale e coerente, nonchè giusto (anch'io ho sottoscritto quel disegno di legge), di ricordarlo.

Mi scuso se ho usato questa occasione per associarmi al Presidente del Senato, al Ministro ed al Presidente della Commissione ambiente, oltre ai colleghi della democrazia cristiana, nell'esprimere il dolore per la morte di questo nostro collega, la cui distanza politica non attenua, ma semmai rende più forte, la solidarietà umana. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dalla sinistra e del sottosegretario Marinucci Mariani*).

NEBBIA. Domando di parlare per la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, partecipo al dolore del Senato, del gruppo della Democrazia cristiana e della famiglia per la scomparsa del senatore Degan, membro della stessa Commissione ambiente di cui faccio parte.

Sono uno dei molti senatori che hanno firmato il disegno di legge n. 593 predisposto dal senatore Degan per una più severa regolamentazione del fumo e penso che sarebbe un bel tributo alla sua memoria se ci impegnassimo a discutere al più presto e ad approvare il disegno di legge che gli stava tanto a cuore.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1034 al nostro esame esprimo il voto contrario della Sinistra indipendente.

Il decreto che dovremmo convertire in legge prevede una ulteriore estensione della deroga della quantità massima e minima di ossigeno disciolto ammesse nell'acqua di mare idonea alla balneazione, rispetto ai valori stabiliti dalla Comunità.

La direttiva comunitaria 76/160/CEE prevedeva che nelle acque idonee alla balneazione la quantità di ossigeno disciolto potesse variare fra l'80 e il 150 per cento rispetto alla saturazione; tale direttiva è stata recepita dall'Italia col decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ma nel 1985, con la legge n. 322 del 25 giugno, è stata approvata una deroga dei limiti dell'ossigeno in modo che potessero essere dichiarate idonee alla balneazione acque aventi un valore di ossigeno disciolto compreso fra il 50 e il 170 per cento, rispetto alla saturazione.

La deroga era prevista per tre anni e adesso ci viene chiesto di autorizzarla altri due anni.

Il valore dell'ossigeno disciolto nelle acque marine dipende da numerosi fattori e dalla presenza nel mare di numerose sostanze differenti, ciascuna delle quali fa aumentare o diminuire la concentrazione dell'ossigeno disciolto.

Fra questi fattori si possono ricordare gli scarichi termici (c'è meno ossigeno se l'acqua è più calda), le condizioni meteorologiche, i fenomeni di eutrofizzazione che dipendono, a loro volta, da varie cause.

Nell'articolo 1 della legge n. 7 del 1986 contro l'eutrofizzazione delle acque è chiaramente indicato che occorre far diminuire nel mare – o nei fiumi che portano le acque nel mare o nel sottosuolo – gli scarichi delle fogne, gli scarichi degli allevamenti zootecnici, l'impiego dei concimi

contenenti fosforo e azoto, gli scarichi industriali (come quelli dei fosfogessi risultanti dal trattamento dei fosfati a Marghera), l'apporto di fosfati dovuto ai preparati per lavare.

Per questi ultimi tale legge ha stabilito la diminuzione del contenuto di fosforo dal 5 al 2,5 per cento, con un impegno ad una ulteriore diminuzione all'uno per cento; peraltro con una deroga dietro l'altra, l'effettiva diminuzione del fosforo nei detersivi è cominciata appena pochi mesi fa.

L'eutrofizzazione dei mari è dovuta a precise responsabilità e inadempienze del Governo; secondo la legge n. 7 citata il Governo avrebbe dovuto nominare una commissione per lo studio della diminuzione dell'uso dei concimi in agricoltura; avrebbe dovuto intraprendere azioni per la diminuzione degli scarichi degli allevamenti zootecnici e degli scarichi industriali di composti del fosforo.

Non solo non è stato fatto niente, ma da quando sono in Parlamento non ho fatto altro che votare contro le autorizzazioni che il Governo ha rilasciato agli scarichi nel mare di residui industriali dell'Enichem o della Montedison, parte dei quali contenevano sostanze eutrofizzanti.

Per quanto riguarda i preparati per lavare il Governo ha deciso di recente di diminuire il contenuto in fosfati dal 2,5 per cento appena al 2 per cento, anzichè all'uno per cento come richiedeva la legge.

Non è vero quanto sostiene il Consiglio superiore della sanità che, riducendo il fosforo nei detersivi all'uno per cento, si peggiora la situazione delle acque.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegratario di Stato per la sanità*. Si corrono comunque dei rischi.

NEBBIA. Gli industriali sanno bene quali sostanze possono essere impiegate al posto del fosforo nei detersivi. Le loro *lobbies* però riescono a ottenere dei rinvii alla diminuzione del contenuto in fosforo nei preparati per lavare e il Governo non ha fatto nemmeno un piccolo atto di coraggio per tale diminuzione.

La costruzione delle fogne e dei depuratori è di competenza delle amministrazioni locali, ma il Governo con la legge finanziaria può orientare le spese verso questi strumenti per fermare l'inquinamento; gli scarichi delle fogne si svelano con la misura dei colibatteri, ma questi possono essere trattenuti dal terreno e nel mare arrivano il fosforo e l'azoto responsabili dell'eutrofizzazione.

Va lamentata anche l'inadeguatezza in cui il Governo lascia le strutture pubbliche di controllo dell'inquinamento; per non dire che l'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche è diretto da un amministratore delegato dell'Enichem, grande inquinatore pubblico.

Se vogliamo rendere credibile la volontà politica di risolvere il problema del mare mettiamo un po' d'ordine nel comportamento del Governo. Come esponente dell'opposizione non posso fare altro che riempire i resoconti parlamentari di interrogazioni sulle cose che ritengo giusto fare, ma ad esse, con l'abituale disprezzo per il Parlamento, i Ministri non rispondono.

Mi soffermerò ora brevemente sulla politica delle proroghe rispetto alle decisioni prese dal Parlamento; i pochi, per vostra fortuna, interventi che ho fatto in quest'Aula sono stati tutti per annunciare il voto contro le proroghe proposte, di volta in volta, dal Governo alle decisioni prese dal Parlamento.

Si parla tanto di riforme delle istituzioni, ma la prima sarebbe quella di dare ai cittadini la certezza che saranno rispettati i termini previsti dalle leggi.

Oggi invece i cittadini sanno per certo che possono violare le disposizoni contenute nelle leggi perchè il Governo ne proroga l'entrata in vigore.

Qui le deroghe alla direttiva comunitaria sull'ossigeno disciolto sono stabilite ancora per due anni, ma scherzosamente in Commissione qualcuno ha anticipato che, dopo, verrà un'altra proroga!

È impensabile che il quinto paese industriale del mondo vada avanti in questa maniera. Ci riempiamo tanto la bocca dell'Europa, ma non facciamo altro che rimandare l'approvazione delle direttive comunitarie che, comunque, non sono certo fatte nell'interesse dei cittadini o delle salute, ma nascono, già a livello comunitario, da compromessi fra interessi industriali.

Si dice che occorre del tempo per il risanamento del mare, ma se non cominciamo mai il tempo sarà infinito; se avessimo cominciato nel 1976, quando è stata emanata la direttiva sulle acque di balneazione, o nel 1978, quando avremmo dovuto recepirla, con un briciolo di lungimiranza!

Anche nel caso della legge Merli per la difesa delle acque c'è stata una storia di proroghe infinite.

PRESIDENTE. Senatore Nebbia, vorrei avvertirla che sta per concludersi il tempo a sua disposizione.

NEBBIA. A proposito di inadempienza va ricordato l'offensivo intervento del Governo nel caso dei pesticidi ammessi nell'acqua potabile.

Nella relazione del disegno di legge al nostro esame si dice che manca un rischio effettivo se allarghiamo i limiti dell'ossigeno nelle acque in cui è ammessa la balneazione: ma la deviazione dell'ossigeno dai limiti normali – lo ricordava anche il senatore Pagani – è l'indicatore di uno stato di malattia di quel mare tanto amato dai tanti amici dell'ecologia presenti nella maggioranza e nel Governo.

Alcuni sostengono che io posso parlare nel nome dei valori collettivi perchè sono un indipendente, eletto dal Partito comunista italiano, dal popolo comunista – cosa di cui sono orgoglioso – quasi con una garanzia di dolce follia ecologica, di irresponsabilità, mentre gli ecologi della maggioranza e del Governo devono tenere conto degli interessi degli agricoltori, degli allevatori, del turismo e così via.

Ebbene con questa politica di degrado del mare non si rende un servizio nè alle attività economiche del turismo, nè all'agricoltura, nè alla zootecnia.

Essere di sinistra, essere attenti ai problemi ambientali, significa cercare di salvare il mare, bene collettivo, bene di tutti.

Sono d'accordo solo con la parte del disegno di legge n. 1034 che introduce il parametro zero per gli *enterovirus*, come del resto avevano proposto i Ministri dell'ambiente e della sanità nel decreto-legge, accettabile, dell'ottobre scorso.

In questa nuova edizione è stata introdotta la inaccettabile deroga che allarga i limiti dell'ossigeno disciolto. Fermiamo questo decreto, votate contro di esso per dimostrare chi è amico della natura. La Sinistra indipendente vota contro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1034 composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

È approvato.

Resta, pertanto, assorbito il disegno di legge n. 525.

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (226-565-B)
(*Approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in prima deliberazione del disegno di legge costituzionale: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», già approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro (al quale vanno le nostre più sincere congratulazioni anche per la formidabile tenuta fisica che ha dimostrato ieri e questa mattina anticipando i tempi del suo impatto con questo argomento addirittura di tre ore), signori senatori, in occasione delle riunioni di maggioranza, avemmo modo di esprimere la nostra opinione in particolare su quel che definirei il passaggio parlamentare della legge. Sostenemmo in quella sede che l'introduzione delle due esimenti, ovvero delle cause impeditive dell'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 9 della legge che stiamo per approvare, per la loro caratterizzazione squisitamente politica (in quanto connesse alla valutazione di atti compiuti nell'esercizio della funzione di Governo) e soprattutto la mancata introduzione fra le cause di diniego dell'autorizzazione a procedere di quella forma di proscioglimento prevista dal codice di procedura penale, potevano essere e, soprattutto, apparire in contrasto con le indicazioni referendarie. Pur non essendo in linea di principio contrario alle ipotesi previste dall'articolo 9, che riguardano, come tutti sanno, il caso in cui l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo (che, a seguito delle modificazioni della Camera dei deputati, vengono ora negate con valutazione insindacabile da parte del ramo del Parlamento interessato), pur non essendo – dicevo – in linea di principio contrario a queste due ipotesi, abbiamo tuttavia lamentato l'inopportunità giuridica e politica di privare il Parlamento della facoltà di

negare l'autorizzazione a procedere, oltre che per i motivi anzidetti, anche per manifesta insussistenza, vastamente intesa sotto il profilo penalistico, dei fatti ascritti ai ministri.

In quella sede venne obiettato che si trattava di un caso puramente teorico, perchè, in una situazione di manifesta insussistenza dei fatti, il collegio previsto dall'articolo 8 avrebbe fatto sicura e puntuale giustizia entro i 90 giorni a sua disposizione, archiviando gli atti. Quella obiezione non mi convinse e non sono ancora convinto della bontà delle argomentazioni allora adottate a suo sostegno nè dal punto di vista sistematico nè dal punto di vista pratico.

Innanzitutto non si capisce perchè il Parlamento, una volta reinserito nel circuito della nuova procedura (poteva anche esserne escluso perchè da parte di molti si parlava di semplice intervento dell'autorità giudiziaria), non debba essere destinatario di quei poteri strettamente giudiziari che pur aveva con la vecchia legge. Su questo non c'è dubbio.

In secondo luogo, non si capisce come si fa ad escludere che nelle fasi previste dagli articoli 7 e 8 (passaggi fra il procuratore della Repubblica, il collegio e la Camera competente) intervengono quei possibili errori, che possono essere gravi ed anche macroscopici, determinati magari da uno strano scherzo della sorte (essendo il collegio il prodotto della prevista operazione di sorteggio), che comunque finiscono per portare l'inquisito davanti alla Camera competente.

In terzo luogo, non vedo come si possa escludere che in questo arco di tempo, che pure può diventare cospicuo (che va dalla trasmissione degli atti dal procuratore della Repubblica al Presidente della Camera fino alla riunione dell'Assemblea, che deve avvenire entro 60 giorni), possano intervenire fatti nuovi, straordinari, rivoluzionari, tutti però riscontrabili con la più rigorosa ufficialità e tali da imporre una immediata presa d'atto e di posizione anche da parte del Parlamento, senza rinviare allo stadio successivo, cioè all'autorità giudiziaria ordinaria. Tutte ipotesi, queste, che ritenevamo e riteniamo non stravaganti, anzi piuttosto ricorrenti e che avrebbero dovuto consigliare al legislatore di reintegrare il Parlamento nella sua funzione giudiziaria, sia allo scopo di rimuovere un errore palese, sempre possibile, sia allo scopo di far fronte ad una situazione assolutamente nuova.

Non a caso, proprio in previsione di questa eventualità, il legislatore ha largamente previsto, nel vigente ordinamento penale, la possibilità di intervento del giudice in ogni stato e grado del giudizio, per effetto dell'articolo 152 del codice di procedura penale; un intervento che può avvenire addirittura anche in sede di legittimità (quindi un intervento della Corte di cassazione) dopo i ripetuti esami, che sicuramente saranno stati obiettivi ed approfonditi, compiuti dai giudici di primo e di secondo grado.

È evidente poi che proprio la mancata possibilità di utilizzazione, da parte della Camera competente, di questo strumento previsto dal codice di rito, potrebbe da taluno essere allegato a prova della politicità del suo intervento.

Sostanzialmente era questo il nodo di fondo sul quale avevamo ripetutamente espresso le nostre opinioni e sul quale forse valeva la pena di insistere. Ma le valutazioni che sono intervenute nel corso della discussione, sviluppatesi su un piano più squisitamente politico che tecnico-giuridico, hanno indotto molti (fra i quali anche noi) a dare priorità ad altri interessi meritevoli della massima tutela.

Credo non sia fuori luogo ricordare che la Camera dei deputati ha sostanzialmente accettato il testo licenziato dal Senato; ciò significa che ne ha dovuto in larga parte condividere i contenuti innovativi e l'impianto tecnico e procedurale. Questa adesione, al di là delle modifiche apportate, che la relazione del senatore Guzzetti al testo in esame e il parere articolato espresso dal senatore Pinto nella Commissione giustizia hanno compiutamente e persuasivamente chiarito, dimostra una ben precisa volontà (che molti definiscono volontà politica) del Parlamento di risolvere nel più breve tempo possibile i problemi scaturiti dall'esito del voto referendario. È molto probabile che sull'orientamento finale abbia anche influito la scadenza a tutti nota del 31 dicembre 1988 fissata per l'approvazione definitiva, in seconda deliberazione, di questa legge costituzionale. Una sorta di ragione politica intimamente connessa, peraltro, al rispetto delle indicazioni popolari, che non può certo valere a relegare i diversi avvisi e orientamenti – peraltro profondi e documentati – da più parti manifestati (anche dai banchi della maggioranza) in un ambito di marginalità o di irrilevanza, ma è una ragione politica che impone a quelle parti politiche, che vedono in una legge di riforma costituzionale un atto di grande valenza politica e tale da qualificare il grado di coesione della maggioranza, comportamenti coerenti e conseguenziali.

Noi socialdemocratici abbiamo condiviso queste ragioni, ci riconosciamo in esse e preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ci ritroviamo oggi di fronte al testo che avevamo licenziato alcuni mesi fa; torna modificato dalla Camera dei deputati e, anticipando subito quella che è la mia valutazione, dirò che torna modificato non in meglio. Ci troviamo di fronte a quello che non sarà l'ultimo atto (perchè ci dovrà poi essere la seconda lettura) di quel processo politico che si è aperto con il voto referendario.

Non dobbiamo stancarci di ribadire che il voto referendario deve essere o dovrebbe essere il punto di riferimento fondamentale della nostra valutazione. Oggi il Parlamento, su questa materia, si trova a deliberare in presenza di un mandato che il paese ha affidato al Parlamento stesso con il voto referendario e che si può riassumere molto sinteticamente (il senso del voto era chiarissimo) nella volontà del paese che venga bandita per i Ministri una giustizia politica gestita con criteri politici. Il paese ha chiesto che i Ministri vengano giudicati secondo dei criteri di giustizia e di legge.

Naturalmente non è questa di oggi la sede per riaprire interamente il dibattito, che in questa fase non può che essere limitato alle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo, ma non posso non ribadire ancora una volta che vi era un'unica via maestra per rispettare la volontà popolare. Se non si voleva arrivare alla rimessione completa dei procedimenti che riguardano il Presidente del Consiglio ed i Ministri alla giustizia ordinaria *tout court*, strada che pure sarebbe stata aperta, la via maestra era quella di limitare il diritto di intervento della magistratura, con una previa deliberazione del Parlamento, soltanto alle questioni che riguardano i Ministri in carica, allo scopo non di impedire che un eventuale reato

commesso dal Ministro sia giudicato ma di tutelare il preminente valore del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Tale risultato appunto si poteva e si può ottenere soltanto limitando l'intervento autorizzativo del Parlamento ai casi che concernono i Ministri in carica. Al di fuori di questa nostra proposta, che noi avevamo sostenuto in questo e nell'altro ramo del Parlamento, si va per forza di cose ad un riconoscimento implicito ed esplicito del criterio della ragion di Stato che chiaramente la volontà popolare aveva respinto. Si afferma che chiunque sia stato Ministro può aver violato la legge per un superiore interesse dello Stato, ed è questo appunto il criterio della ragion di Stato che poi il testo licenziato da questo ramo del Parlamento e confermato, da questo punto di vista, dall'altro ramo ha sancito esplicitamente all'articolo 9. È un'articolo molto grave perchè per la prima volta si esplicita ciò che era implicito nel modo in cui la giustizia politica per i Ministri è stata gestita per 40 anni: appunto il criterio della ragion di Stato.

Ormai non è su questo che possiamo intervenire. Possiamo intervenire solo sulle modifiche e debbo dire che non si tratta di modifiche migliorative. A me non sembra – è sicuramente un aspetto minore – che sia migliorativo, all'articolo 1, aver sostituito la formula «autorizzazione» con «deliberazione», che avevamo votato in questo ramo del Parlamento, perchè l'uso del termine «autorizzazione» indica una pericolosa confusione con un istituto completamente diverso, che è quello dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari (l'istituto dell'immunità parlamentare) che è altra cosa, risponde ad altra *ratio*, e certo necessita anch'esso di radicali riforme. Ma oggi ci troviamo a subire – perchè possiamo immaginare che questa è la sorte riservataci dal meccanismo e dalle volontà politiche che sono già state espresse in sede di 1ª Commissione – questa che è una imperfezione concettualmente pericolosa.

Tuttavia, occorre soprattutto rilevare che la legge viene peggiorata in particolare con riferimento all'articolo 9, nel quale vengono affrontate questioni rilevanti. Al comma 3 di tale articolo la Camera ha aggiunto le parole: «con valutazione insindacabile». Pertanto la Camera o il Senato possono negare l'autorizzazione a procedere – secondo il nuovo testo – ove reputino, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. In tal modo, alla formula che introduce il criterio della ragion di Stato, si aggiunge il criterio della insindacabilità. Nella sua pregevole relazione, il senatore Guzzetti chiarisce bene che la *ratio* che ha ispirato la Camera dei deputati nell'apportare questa modifica è quella di tutelarsi dal rischio che, rispetto ad un voto parlamentare, possa insorgere un conflitto di attribuzioni fra il Parlamento e la magistratura. Ma, attenzione: se ripensiamo un momento anche al dibattito, poc'anzi rievocato dal collega Franza, e alle ragioni che hanno portato la maggioranza ad introdurre questa formula della ragion di Stato, possiamo vedere che il motivo che è stato opposto alle nostre proteste è stato quello che almeno, in questo modo, (cioè delimitando la possibilità di rendere impuniti i Ministri con l'indicazione dell'esigenza di tutela dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico) si impedisce l'arbitrio totale. In altri termini, si vorrebbe così impedire che, per ragioni proterve e inconfessabili di omertà politica, maggioranze parlamentari, come per tante e tante volte lungo quarant'anni di storia repubblicana hanno fatto alcune

maggioranze parlamentari, esercitino un criterio non di giustizia politica ma di ingiustizia mafiosa e camorristica. Si diceva che almeno, con questa delimitazione, si sarebbe potuto evitare questo pericolo Ebbene, volersi ora cautelare anche da un lontano sospetto, da una remota ipotesi – che sappiamo poi quanto sia difficile perchè conosciamo il valore di un voto parlamentare – che possa insorgere conflitto di attribuzioni perchè un magistrato leva la propria protesta contro una decisione di una Camera che addirittura passa sopra lo stesso criterio della ragion di Stato per ristabilire il criterio della ragione di omertà camorristica, mi sembra veramente gravissimo e inaccettabile. E credo che ciò sia avvalorato dalle stesse cose che diceva poco fa il collega Franza, che sosteneva che certo è già previsto il vaglio del collegio per valutare la manifesta insussistenza – abbiamo stabilito il collegio proprio a questo scopo – ma ritengo che si debba lasciare al Parlamento la possibilità di un ulteriore intervento. Anche da ciò emerge in modo esplicito e chiaro che la soluzione non può essere diversa da quella suggerita poc'anzi dal collega Franza.

Vogliamo ristabilire *in toto* non soltanto la possibilità per il Parlamento, per la classe politica, di intervenire a tutela di un superiore interesse dello Stato; vogliamo ristabilire al tempo stesso la possibilità per il Parlamento di intervenire come organo di giustizia. Ristabiliamo esplicitamente il principio della giustizia politica, gestita dai politici con criteri politici, a prescindere dall'istanza preminente! Ma con questo stesso disegno di legge si dice di voler assicurare la restituzione, salvo due casi, dei reati ministeriali alla giurisdizione ordinaria.

Per quanto concerne il comma 4 dell'articolo 9, mi sembra preoccupante la modifica apportata dalla Camera dei deputati: mentre il Senato aveva stabilito che: «l'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Procuratore della Repubblica perchè abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti» – in modo che il Parlamento una volta votata l'autorizzazione rimette gli atti alla magistratura ordinaria, stabilendosi così l'uguaglianza giuridica fra il Ministro e gli altri cittadini –, la Camera dei deputati ha stabilito che: «l'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'articolo 7 perchè continui il procedimento secondo le norme vigenti».

Nella relazione del collega Guzzetti sono espresse, in modo molto velato, le perplessità e le fiere resistenze che anche in Commissione, da parte di esponenti di partiti della maggioranza che hanno votato questo testo, si sono levate.

Attenzione: con questa modifica al comma 4 dell'articolo 9 stabiliamo che il giudizio viene sì restituito alla magistratura, ma ad una magistratura straordinaria; viene prevista per una certa fase (che non è chiaro fino a che punto arrivi) la potestà di un Collegio, che è organo di magistratura straordinaria.

È vero che il Collegio è un organo collegiale, mentre il Procuratore della Repubblica è un organo monocratico; in questo modo abbiamo però sancito il principio che è un giudice diverso da quello ordinario a doversi occupare dei reati ministeriali.

In conclusione, noi che avevamo votato contro la precedente formulazione di questo testo, giacchè per una parte fondamentale stravolgeva il mandato referendario, votiamo a maggior ragione contro questa sua nuova edizione, che delimita anche gli aspetti positivi che pur erano presenti nella

prima formulazione. Oggi viene delimitata la remissione, una volta che c'è stato il voto del Parlamento, alla magistratura ordinaria dei procedimenti concernenti i reati commessi dai Ministri.

Sarebbe sbagliato e pericoloso accettare anche qui la logica del ricatto dei tempi. Di fronte ad un mandato popolare così esplicito, di fronte alla solennità, anche in termini di principio, delle questioni di cui stiamo trattando, di fronte al valore essenziale e preminente di una restituzione di trasparenza e forza al legame democratico fra istituzioni e paese, tra istituzioni e opinione pubblica, il primo dovere del Parlamento è quello di approvare, anche impiegando qualche mese di più, finalmente una buona legge che risponda al mandato popolare e non una legge che detto mandato ignora e calpesta. (*Applausi del senatore Corleone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei associarmi, a nome del Gruppo comunista, alle parole di cordoglio in memoria del collega Degan, di cui ricordo l'impegno politico, estendendo questo sentimento alla famiglia e al Gruppo della Democrazia cristiana.

Per quanto riguarda il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, ancora una volta, seguendo il procedimento di revisione costituzionale, siamo di fronte alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. In base al Regolamento e alla procedura normalmente seguita mi limiterò soltanto ad esaminare le modifiche senza ritornare su discorsi generali che abbiamo già svolto. Di fronte a tali modifiche è difficile esprimere un giudizio di insieme perchè in realtà esse non appaiono sistematiche ma di segno diverso e, qua e là, nemmeno di segno chiaro. Mi sembra tuttavia che sia stato confermato l'impianto fondamentale varato dal Senato.

Non voglio qui negare il carattere migliorativo e anche specificativo di alcune norme, nè adottare un criterio sommario e dispregiativo, però è certo che alcune modificazioni ci sembrano peggiorative. Comunque l'intento della Camera è stato quello, manifestato soprattutto all'inizio della discussione, di migliorare il testo del disegno di legge; anche da parte dei deputati comunisti è stato assunto l'impegno di adottare l'impianto varato dal Senato, tutti cioè hanno operato sulla base del riconoscimento che lo schema logico-giuridico del provvedimento era fondato. Ciononostante, tutti si sono mossi poi concordemente per apportare qua e là alcune modificazioni che non sempre si sono mostrate coerenti, nè hanno avuto un effetto univoco, mentre alcune buone intenzioni si sono risolte in elementi di oscurità.

Per quanto concerne la prima modificazione, relativa all'introduzione nell'articolo 5 della parola «deliberazione» al posto dell'altra «autorizzazione» contenuta nel precedente testo, sono concorde con il relatore sul fatto che si tratta di una modificazione che non altera il senso sostanziale dello schema normativo già adottato dal Senato. Si tratta di una modifica accessoria e concordo con il relatore Segni che alla Camera dei deputati avvertiva che in fondo si poteva meditare sul fatto se valesse la pena modificare il testo solo per questa nuova parola. Credo che il senso non cambi anche perchè, a detta del presentatore, pure alla Camera dei deputati era ben chiara la distinzione dall'istituto dell'autorizzazione a procedere, prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Lo stesso presidente Elia nella relazione che accompagnava il testo nella scorsa lettura qui al Senato accennava al fatto che nessuna confusione si può operare tra i due istituti.

Per quanto riguarda poi l'omissione di ogni indagine da parte del pubblico ministero, c'è un termine che contrasta con l'idea che la trasmissione degli atti al collegio istruttorio debba essere un minimo omogenea con il potere ordinario del pubblico ministero, essendo qui ridotto in maniera secca – se così si può dire – a 15 giorni. Si altera, quindi, un po' la linearità di una filosofia che voleva per il potere del pubblico ministero, in base al codice di procedura penale come è per tutti i cittadini, un lasso di tempo di trenta giorni per rimettere gli atti al collegio istruttorio con quelle facoltà ordinarie – che un pubblico ministero ha sempre in questi casi – di valutare l'effettiva fondatezza dell'azione. Ci troviamo, invece, di fronte ad un blocco, come se la giurisdizione fosse ancora in capo al Parlamento, e ad un rinvio automatico (poichè in quindici giorni non può che essere tale) al collegio istruttorio.

Vi è poi un'altra questione: la restituzione degli atti. Ove la Camera decida di concedere l'autorizzazione, si prevede la trasmissione degli stessi non più al pubblico ministero ma al collegio istruttorio. Pensiamo si tratti soltanto di un perfezionamento formale, contrari come siamo (o almeno lo è la maggioranza di noi) all'istituzione di un giudice speciale, essendosi abrogata la dizione del precedente testo della passata legislatura che prevedeva organi speciali anche per quanto riguarda il giudizio, e non solo l'istruttoria, davanti alla magistratura ordinaria. È una trasmissione di atti che, richiamandosi alle disposizioni vigenti, non può significare altro se non la restituzione degli atti medesimi al pubblico ministero affinchè cominci il giudizio ordinario in base alle norme di diritto comune.

Questa interpretazione è asseverata dal relatore e con essa concordo poichè mi sembra corretta. È un'interpretazione che dovrebbe essere ribadita con chiarezza anche dalla Camera; infatti, dovrebbe esserci un'interpretazione univoca al riguardo, altrimenti cambierebbe completamente l'assetto logico della normativa in questione.

Per quanto riguarda le questioni connesse all'interesse costituzionale e al pubblico interesse, il problema si è posto anche alla Camera dei deputati, che ha mantenuto il testo varato dal Senato, un testo che noi non approvammo. Ad indebolire la valutazione dell'importanza di questo nodo è stato anche l'attacco venuto alla cosiddetta ragion di Stato che ha in qualche modo aiutato la tendenza, manifestatasi anche attraverso le parole dell'onorevole Gargani, a ricondurre nell'ambito del sistema autorizzatorio ordinario, senza alcun vincolo o parametro di giudizio, una piena discrezionalità di valutazioni da parte del Parlamento. Pertanto, la critica radicale della cosiddetta ragion di Stato ha favorito il ragionamento di quanti hanno detto: meglio niente, così si rimane nel campo della mera discrezionalità.

Una parte della stampa, spesso ignorante delle questioni giuridiche e soprattutto di quelle che presentano una qualche complessità, ha ulteriormente agevolato queste argomentazioni, per cui alla fine è rimasta la dizione ampia di «interesse costituzionalmente rilevante e preminente interesse generale». Noi siamo convinti che sia meglio mantenere un parametro che lasciare la discrezionalità politica al Parlamento quando si debba decidere. Occorrerebbe, è vero, un obbligo di motivazione; tuttavia, il parametro già obbliga alla motivzione. Doveva comunque essere tolto il riferimento al preminente interesse generale, in quanto lo stesso non è qualificato come quello ancorato al criterio costituzionale.

Noi voteremo contro questa norma, ma a favore del disegno di legge, malgrado alcune amare constatazioni, alcune riserve e alcune preoccupazio-

ni. Voteremo a favore perchè ci proccupa il cammino del procedimento di revisione costituzionale, poichè sappiamo che la cosiddetta legge-ponte a suo tempo approvata non basta a garantire quei cittadini che hanno votato a favore dell'abrogazione della giustizia politica nè che si operi nel senso voluto dall'abrogazione referendaria. Nell'approvare la legge-ponte, pensavamo che finchè non fosse entrata in vigore la riforma costituzionale si potesse attribuire un potere istruttorio ai giudici per aiutare il lavoro di indagine, ma già ora sappiamo che ciò è pregiudicato da un groviglio di questioni procedurali che si stanno affacciando davanti alla Commissione inquirente. È di ieri la notizia che vi è un tentativo di insabbiamento, ancora una volta; è vero che la giustizia politica non è morta. Ancora una volta si affaccia la grande questione della volontà popolare, dell'esito del *referendum*, del senso da dare all'abrogazione referendaria e ancora una volta si affaccia il problema dell'Inquirente come la «grande insabbiatrice», come è stata definita da una parte della stampa stessa.

Questo problema si può risolvere soltanto con la riforma costituzionale. La legge-ponte può rappresentare un punto di riferimento se non sorgono complicazioni gravi, come sembrano affacciarsi in questo momento, all'attività della Commissione, che vanno risolte ed affrontate però con una logica coerente rivolta a superare gli impacci procedurali per volgere a chiarezza certi nodi ed assumere certe decisioni con grande spirito di razionalità e di giustizia sostanziale.

Pensiamo per esempio al fatto che la connessione con i reati commessi dai «laici» può essere un problema; però anche qui, non avendo il *referendum* abrogato le norme sulla connessione, bisogna adottare un criterio che in qualche modo riaccorpi in capo al magistrato competente i poteri istruttori, seppure circoscritti a quei campi che la Commissione ritenga rilevanti ai fini di ulteriori accertamenti.

Il problema della fase transitoria deve comunque essere risolto, almeno per quanto ci riguarda in questa sede, affrettando l'*iter* del procedimento di revisione costituzionale. Abbiamo un termine, dato dalla legge 20 maggio 1988, n. 163, che incombe e se noi non approvassimo il testo nella versione che ci è stata trasmessa dalla Camera dei deputati – che sarebbe ancora la prima lettura nel testo conforme – pregiudicheremmo l'entrata in vigore in tempo utile della legge costituzionale.

Quindi noi, critici e preoccupati per quanto riguarda alcune modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, facciamo prevalere questo ragionamento di fronte ai problemi che incontra oggi la Commissione inquirente, ai pericoli di insabbiamento, ai tentativi ancora una volta esercitati su questioni procedurali solo a scopo di difesa degli imputati e degli imputandi: noi a questo punto sappiamo che i tempi della revisione costituzionale divengono sempre più imperativi e che le questioni da osservare e da tener presenti appaiono sempre più preminenti.

È con questo spirito che votiamo a favore del disegno di legge, perchè il suo *iter* sia tale da coprire il lasso di tempo che è previsto dalla legge 20 maggio 1988, n. 163. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ELIA, *f.f. relatore.* Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, colleghi senatori, sostituisco l'amico Guzzetti e cercherò di collegare alcune

delle cose che volevo dire (rinviandone altre alla seconda deliberazione) con talune opinioni espresse dal relatore, il quale è stato costretto ad allontanarsi per adempiere ad uno dei compiti che sono indirettamente previsti dall'articolo 24 della Costituzione ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

Debbo dire che in linea di massima concordo con tutto quello che è stato detto circa il mantenimento alla Camera dei deputati dell'impianto del disegno di legge approvato dal Senato. Peraltro, a mio avviso, non tutte le modifiche introdotte possono considerarsi migliorative: in particolare quella dell'articolo 9, comma 4, ha richiamato l'attenzione seriamente preoccupata di alcuni colleghi e dello stesso relatore. Tale disposizione, piuttosto che nel senso di una nuova trasmissione degli atti al collegio «perchè continui il procedimento» (verbo transitivo), dovrebbe leggersi: «perchè il procedimento continui secondo le norme vigenti» con una apertura anche alle nuove norme del codice di procedura penale, ci auguriamo non troppo lontane. Si spera che questa lettura sia confortata anche da ulteriori prese di posizione nell'altro ramo del Parlamento e comunque mi sembra una lettura plausibile, che dovrebbe rendere più vicina al diritto comune la disciplina di questi procedimenti, soprattutto quando entrerà in vigore il nuovo codice. Mi auguro dunque che questa interpretazione possa essere riconosciuta come prevalente (perchè più conforme al sistema) anche dall'altra Camera.

Debbo dire di aver provato particolare compiacimento leggendo il resoconto della Camera (seduta del 12 maggio) perchè ho riscontrato la presa di posizione del relatore onorevole Segni, il quale, malgrado alcune perplessità, ha aderito, a differenza dell'onorevole Gargani, alla formulazione dell'articolo 9 che si riferisce ai parametri cui dovrebbe ispirarsi la condotta di ciascuna Camera al momento di concedere o meno l'autorizzazione, parametri basati sulla circostanza che il Ministro o l'*ex* Ministro inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Io ritengo che l'onorevole Segni abbia colto un punto essenziale della nostra impostazione e cioè che in questo impianto l'accertamento del fatto dovrà essere nettamente distinto dalla valutazione del fatto stesso, alla luce degli interessi di cui si parla nell'articolo 9. È una innovazione assai significativa tentare in questa valutazione (io spero si possa dire, riuscire) di distinguere nettamente il compito del Parlamento, che si risolve in questa valutazione (qualificabile in senso lato di discrezionalità politica) dei fatti accertati da altri e cioè dal giudice, sia pure nei tratti rilevabili in una prima indagine, non così sommaria però come quella compiuta in sede di autorizzazione a procedere per i parlamentari. Qui si è trovata una stazione intermedia tra l'assoluto «prima» presente nell'autorizzazione a procedere per i parlamentari e il «dopo» delle vere esimenti che possono essere indubbiamente valutate solo al termine del procedimento. Questa impostazione, che distingue nettamente, appunto il fatto dalla valutazione del fatto, mi induce a trascurare altri aspetti già trattati nella relazione del collega Guzzetti e a fermarmi un attimo sui parametri delle deliberazioni camerali per evitare che sulla stampa continui a diffondersi, sotto lo *slogan* di ragione di Stato, una serie di interpretazioni distorte che io trovo del tutto fuori luogo.

Perchè le trovo fuori luogo? Questa formula dell'interesse costituzionalmente rilevante risale ad un testo di emendamento, poi ritirato, originaria-

mente proposto dal senatore Vassalli, un testo in cui appunto si volevano tracciare dei parametri all'intervento parlamentare.

Successivamente nella relazione Galloni alla Camera (IX legislatura), che introduce per la prima volta in un testo sottoposto al giudizio dell'Assemblea questa nozione di interesse costituzionalmente (adesso) rilevante (prima preminente), si parla di «cosiddetta ragione di Stato» e il Presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, in un suo recente intervento, fa riferimento anche lui ad una «cosiddetta ragione di Stato»; il termine «cosiddetta» escluderebbe che di vera ragione di Stato si tratti e in effetti è così, a mio avviso. Purtroppo i giornalisti ed anche alcuni uomini politici hanno lasciato cadere il termine «cosiddetta»; sicchè è rimasta la sola ragione di Stato.

Credo che, usando la formula «ragion di Stato» si cada in un grave equivoco che porta a confondere due tipi di dualismo concettuale totalmente diversi, appartenenti il primo al pensiero filosofico ed il secondo al pensiero giuridico.

Il primo dualismo è quello esaminato dal Meinecke nella sua «Idea di ragion di Stato nella nuova storia», un libro del 1923 che trovò recensioni molto critiche da parte di Benedetto Croce, di Carl Schmitt e di altri autori secondo i quali in quel libro, che venne qualificato di nuovo anti-Machiavelli e anti-Hagel, c'era la ripresa di una linea liberal-democratica; addirittura Carl Schmitt accusò lo storico di seguire una linea «Locarno».

Ora, qual è la contrapposizione in Meinecke? È quella classica tra diritto naturale ed etica pubblica da una parte ed esigenze di conservazione e di accrescimento dello Stato, di politica di potenza di tipo appunto machiavelliano e, in qualche misura, hegeliano dall'altra.

Questo grande dualismo che, naturalmente, attraversa secoli e secoli di storia, specialmente a partire da opere come quella di Botero nel periodo della controriforma, non può essere scambiato con il dualismo che invece attraversa la problematica giuridica propria di questa legge, e cioè alla contrapposizione tra costituzionale e legislativo, tra *ius prositum* a livello di costituzione e quello posto a livello di legge. Non tutto ciò che è tutelato in Costituzione passa poi nelle leggi; anche senza ricorrere al concetto di costituzione materiale, è di comune esperienza come non tutto cio che è contenuto a livello di carta costituzionale può realizzarsi nella tutela della legislazione penale o di altri tipi di legislazione. Ben lo sapeva Santi Romano allorchè, parlando dei decreti-legge, si riferiva appunto ad una contrapposizione tra regole legislative derogabili, per esempio, da norme di decreto-legge e ordinamento da tutelare anche al di fuori delle regole legislative in quel momento vigenti.

Direi però che è soprattutto sulla base degli studi di Crisafulli e di Dworkin che possiamo cogliere meglio come a livello di Costituzione vi sia il regno dei principi, talvolta tra loro non tutti facilmente conciliabili, mentre la legge dovrebbe essere l'universo delle regole in senso proprio.

Ci troviamo di fronte ad un caso classico di questa contrapposizione, proprio in materia di giustizia costituzionale. Ripeto, non tutti gli interessi ed i beni costituzionalmente tutelati nella nostra Carta costituzionale possono essere protetti nella legislazione ordinaria, come ci testimonia tutta la problematica dottrinale in ordine alla figura dell'alto tradimento. È questa una figura di reato che non troverebbe corrispondenza puntuale, secondo la dottrina prevalente, in nessuna figura tassativamente descritta e criminal-

mente colpita nel nostro ordinamento. Ci sono naturalmente anche altre opinioni, ma ritengo che questa (lo riconosce lo stesso Crisafulli che ne condivide un'altra) sia quella prevalente.

Orbene, nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame vi è proprio una formula con cui si riserva al Parlamento, a ciascuna Camera, la valutazione circa la tutela di beni direttamente o indirettamente (questo significa la formula dell'interesse pubblico salvaguardato nell'esercizio della funzione di Governo) protetti dalla Carta costituzionale. È impossibile confondere questi beni e questi interessi con beni o interessi di Gruppi, partiti o correnti. In pratica lo si potrà fare: non siamo nati ieri e quindi non ci illudiamo sulla non aggirabilità di queste formule. Tuttavia ritengo che sia nobile e lodevole il tentativo di fornire dei parametri al giudizio di ciascuna Camera in questa materia.

Mi appare veramente paradossale che, anche alla Camera dei deputati, chi voleva combattere la cosiddetta ragion di Stato suggeriva poi di cadere in quell'autorizzazione al buio, cioè in quell'autorizzazione a procedere basata sull'articolo 68 della Costituzione che purtroppo non ha favorito una buona attuazione dell'istituto dell'immunità parlamentare. Debbo dire che non sono riuscito a comprendere come anche autori avveduti ed estremamente preparati (penso a Paolo Barile e ad Alessandro Galante Garrone) ritengano veramente che ricorrere alla figura del *fumus persecutionis*, implicitamente richiamata per l'autorizzazione senza i parametri contenuti in questo disegno di legge, possa veramente portare ad una giustizia meno partitica, meno politica, meno di consorteria. Purtroppo, il *fumus persecutionis*, malgrado alcuni tentativi ingegnosi di categorizzarne le ipotesi, si è risolto in un *passepartout* troppe volte usato per garantire una vera e propria impunità, sia pur solo da legislatura a legislatura, per la classe politica oggi largamente parlamentarizzata.

Ora, non capisco come questa autorizzazione a procedere al buio possa essere valutata più positivamente che non l'autorizzazione qualificata dai criteri e dai canoni di giudizio che sono stati immessi nell'articolo 9 di questo disegno di legge.

Del resto mi fa piacere che lo stesso Barile debba riconoscere, (come leggo in un suo articolo del 15 maggio su «la Repubblica») che tutto sommato forse hanno ragione coloro i quali ritengono che la soluzione prescelta sia positiva poichè costringere un organo a motivare la sua decisione significa comunque ridurne l'arbitrio.

Se questo è vero – ed io penso che sia vero almeno sul piano normativo – reputo che non sia neppure giusto sottolineare troppo che la discrezionalità del Parlamento in questa sede sia pur sempre politica. Certamente è politica, ma non è illimitata. Non è ristretta come quella del giudice che deve applicare la pena, ma non è neppure senza limiti come quando il Parlamento stesso opera scelte puramente politiche. È limitata perfino l'attività legislativa che deve mantenersi nell'alveo della Costituzione. Questo tipo di discrezionalità si esprime anzitutto nell'identificazione del bene o dell'interesse costituzionalmente da tutelare ed in secondo luogo nella valutazione (ed ecco la garanzia per la funzione di Governo) che nell'esercizio di essa quei beni siano stati effettivamente ed adeguatamente tutelati.

Non ci ispira nessun trionfalismo in questa conclusione positiva. Saremmo degli ingenui se non sapessimo che vi saranno – e in realtà vi sono – possibilità di deviazioni e di applicazioni distorte. Non possiamo però

neppure ignorare che questa legge segna un forte progresso nel senso egualitario, emergente dal risultato del *referendum*, e nella direzione di marcia adottata dalle democrazie più evolute in questa materia, come quella della Repubblica federale tedesca che eguaglia il giudizio sui Ministri a quello sui comuni cittadini.

Tuttavia non dimentichiamo che una parte della dottrina, approfondendo questi temi, (mi riferisco soprattutto a Zagrebelsky) ha contestato l'opportunità di far cadere con questa nuova disciplina i vecchi equilibri tra poteri sanciti nel testo costituzionale. Questi autori, mossi non tanto da scetticismo, o da timidezza, hanno ritenuto che sarebbe rischioso far entrare la magistratura ordinaria in un ordine di giudizi così fortemente intrisi di valutazioni politiche. Io spero, malgrado tutto, che gli equilibri costituzionali possano, sia pure per altre vie e con altri mezzi, ricostituirsi su basi nuove ed essere comunque salvaguardati. Spero che l'avvenire smentisca i timori, pur venati di realismo, di questi scrittori e di alcuni uomini politici che in questi anni hanno espresso le loro oneste perplessità. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Parlerò molto brevemente nei limiti consentiti al Governo su questa materia.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella discussione, pur sobria ed interessante, che si è adesso svolta si sono trattate non solo le modificazioni introdotte al testo del Senato dalla Camera dei deputati, ma anche alcune disposizioni che non sono state oggetto di queste modificazioni. In un certo senso sono stati riaffrontati o sono stati lambiti tutti i temi della travagliata iniziativa parlamentare.

Inoltre il presidente Elia ha voluto giustamente chiarire alcuni punti che sono stati fonti di equivoco nella pubblica amministrazione. Questi chiarimenti rientrano certamente in compiti appropriati alle Aule parlamentari, soprattutto quando essi vengono da così alto seggio e da così grande esperienza. Il senatore Elia ha colto l'occasione per spiegare, in modo magistrale come sempre, le differenze che corrono fra i parametri fissati nell'articolo 9 (testo del Senato e testo della Camera) e la ragion di Stato malamente invocata.

Mi sia consentito – dato lo sviluppo che ha assunto, sia pure sobriamente, la discussione – di dire a mia volta che tutta questa materia ha sempre dato luogo, e dà luogo, a mio modesto avviso, come molti sanno, a diversi dubbi: a dubbi sul sistema prescelto; a perplessità sulle lacune vistose, talune nella materia processuale, anche forse in quel tema della connessione cui il senatore Maffioletti ha accennato, sia pure ad altro proposito (cioè a proposito dei contenuti della cosiddetta legge-ponte); a incongruenze non meno vistose, quale il richiamo esplicito ad un istituto come il mandato di cattura obbligatorio che è in via di abrogazione, non solo nel codice di procedura penale, ma addirittura in un disegno di legge che è stato già approvato dal Senato e che si trova adesso all'esame della Camera dei deputati, la quale, certamente, sotto il profilo dell'abolizione del mandato di cattura obbligatorio, seguirà la posizione del Senato (tuttavia l'istituto permane per ora nell'articolo 68 della Costituzione e quindi è legittimo farvi

riferimento anche in questo provvedimento che si avvia alla sua seconda lettura): a norme che, a mio avviso, avrebbero dovuto essere fin dall'inizio decisamente espunte, come incostituzionali, quale l'aggravante indefinita dell'articolo 4 (ma è chiaro che una legge costituzionale può anche modificare lo spirito della Costituzione); e, infine, vorrei richiamare la stranezza della autorizzazione vincolata sulla quale ci si è anche oggi soffermati ancorchè la modifica introdotta dalla Camera dei deputati riguardi esclusivamente quell'inciso relativo alla «valutazione insindacabile» e la modificazione contenuta nel comma a proposito dell'autorità giudiziaria a cui la rimessione degli atti deve avvenire.

Sulla autorizzazione vincolata ringrazio vivamente il presidente Elia per la cortese attenzione che ha voluto dedicare a un mio vecchio spunto incidentale, fatto nel corso dei precedenti lavori parlamentari, ma devo precisare che si trattava, in quel momento, di trovare una formula tecnica più o meno propria, a sostegno di una concezione che si era fatta ormai strada, cioè quella dell'autorizzazione vincolata, dell'autorizzazione non a procedere al buio, come appunto, contrapponendovi il sistema attualmente vigente in altra materia, l'ha definita lo stesso senatore Elia.

Su questo vorrei dire, per inciso (poichè sono stati richiamati i lavori dell'altra Camera e, in modo particolare, sia le posizioni assunte dal relatore Segni, che il ben noto emendamento Gargani e Fumagalli che chiedeva l'abolizione di tutta la parte relativa ai limiti e ai contenuti del giudizio autorizzativo), che si tratta di una innovazione che ha un forte significato politico e forse anche morale, come il senatore Elia ha messo in rilievo. Ma non posso non sottolineare come sia la prima volta in cui ci troviamo di fronte ad un istituto del genere. Infatti, tutte le autorizzazioni che il nostro sistema giuridico conosce - sia le autorizzazioni ministeriali del codice penale sia le autorizzazioni parlamentari - sono autorizzazioni al buio, nelle quali non ci sono parametri che appaiono assai più conformi ad un giudizio di merito devoluto all'autorità giudiziaria (nella specie, all'autorità giudiziaria ordinaria se questa legge, come ci auguriamo, sarà approvata).

La vita del diritto è fatta, tuttavia, di innovazioni, e noi adesso ci troviamo di fronte ad una grande innovazione nel nostro sistema giuridico. Il senatore Elia l'ha chiamata una specie di via intermedia fra la vera e propria causa di giustificazione e l'autorizzazione finora conosciuta. Comunque si tratta di una via sicuramente nuova, cosicchè i motivi che possono avere mosso quei deputati che nell'altro ramo del Parlamento hanno fino all'ultimo cercato di sostenere la tesi abolitiva devono essere valutati quanto meno per il fondamento che trovano in una tradizione giuridica. Ripeto, tuttavia, che le osservazioni politiche e morali - perchè in sostanza di questo si tratta - fatte dal senatore Elia anche in relazione all'obbligo di motivazione inducono a superare le perplessità di un diritto che non può rimanere esclusivamente ancorato ai propri precedenti.

Mi scuso per essermi soffermato su tali chiarimenti: erano superflui, ma in un certo senso vi sono stato portato anche da ragioni personali di studioso. Penso che abbiano concluso favorevolmente tutti coloro i quali hanno preso la parola. Mi sembra che l'unico che abbia espresso un parere contrario sia stato il senatore Strik Lievers che, peraltro, era già contrario ad alcune di queste disposizioni nella precedente fase dei lavori del Senato. In fondo il senatore Maffioletti con tutte le sue perplessità, il senatore Franza con le sue osservazioni molto pertinenti e critiche su alcuni punti (anzi, addirittura su

punti centrali del sistema), lo stesso senatore Elia da ultimo, hanno constatato che ci troviamo di fronte ad una situazione che non può avere assolutamente altro sbocco che l'approvazione di questo disegno di legge.

Il Governo sollecita, nonostante le perplessità e di carattere personale di chi parla e di carattere più generale degli altri membri dell'Esecutivo, anche questo ramo del Parlamento affinchè voglia accogliere le modifiche, come sono state chiamate giustamente, non decisive, tutt'altro che radicali e sostanzialmente adesive apportate dalla Camera dei deputati al precedente testo del Senato, per permettere di avere finalmente una legge costituzionale che – come ha detto il senatore Maffioletti – appare nell'attuale difficile momento politico e giudiziario l'unico approdo presumibilmente plausibile di una difficile situazione nella quale ormai già da tempo il Parlamento ha indirizzato le proprie scelte di fondo.

In questo senso, auspicando l'accoglimento delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del Senato e con ciò la possibile conclusione della prima fase della vicenda parlamentare costituzionale, il Governo conclude. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. L'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, sostituire la parola: «autorizzazione», *con l'altra*: «deliberazione».

1.1 PONTONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, ho già illustrato in Commissione gli emendamenti che ho presentato agli articoli del disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati. Poichè siamo tanto pochi che quasi ci avviciniamo al numero dei componenti della 1ª Commissione permanente, di cui tra l'altro fa parte la maggioranza dei presenti, ritengo che tutti i miei emendamenti si possono intendere già illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* ELIA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, visto l'intervento del senatore Pontone, vorrei esprimere il parere su tutti gli emendamenti.

Mi dispiace di non poter corrispondere alla cortesia del collega Pontone in modo positivo perchè devo dichiarare la mia contrarietà ai singoli emendamenti.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, la formula della deliberazione, sebbene preferita dalla nostra Commissione in prima lettura, non contrasta con l'attuale autorizzazione perchè la deliberazione avrebbe avuto comunque contenuto autorizzativo. Pertanto passare al termine «autorizzazione», preferendolo a «deliberazione», non incide - come è stato detto - sulla sostanza normativa che segue. Ciò vale anche per l'articolo 5.

Per quello che riguarda l'emendamento 9.1, esso tende a modificare il terzo comma dell'articolo 9 (tanto tormentato, avendo la Camera aggiunto la formula della valutazione insindacabile), nel senso che l'Assemblea può negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Ritengo che non vi sia motivo di modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, poichè lo stesso è sufficientemente garantista di entrambe le posizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, si è già detto che la formulazione con esso proposta sarebbe più adeguata, ma che non vale la pena, per un chiarimento di quella natura, di innovare un testo che pur se meno chiaro rimane sempre aperto, attraverso la valvola del riferimento alle norme vigenti, alla disciplina di diritto comune.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore. Il parere del Governo è quindi contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Avverto che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 2, 3 e 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere,

anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «L'autorizzazione», *con le altre*: «La deliberazione».

5.1 PONTONE

L'emendamento 5.1 è precluso per effetto della reiezione dell'emendamento 1.1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Dichiaro il mio voto favorevole sull'articolo 5 per i motivi già esposti nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio.

2. Il Procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perchè questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il Collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del Collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il Pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il Collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il Procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al Regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'articolo 7 perchè continui il procedimento secondo le norme vigenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo».

9.1 PONTONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Procuratore della Repubblica perchè abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti».

9.2 PONTONE

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonchè gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Avverto che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quando avemmo l'occasione di discutere il disegno di legge nella sua prima stesura quale rappresentante del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiarai la posizione contraria del mio Gruppo. Allora ritenevamo, infatti (e continuiamo a ritenere oggi), che lo spirito del *referendum* fosse stato completamente alterato dalla presente legge. Mentre il *referendum* aveva un fine specifico, un indirizzo particolare, quello cioè di eliminare qualsiasi filtro e qualsiasi guarentigia a favore dei Ministri, questa legge non ha fatto altro che riproporre, in forma diversa anche se attenuata, sempre un filtro, sempre delle guarentigie a favore dei Ministri.

Noi allora ritenevamo – e ancora oggi riteniamo – che per i Ministri dovesse valere (come per i parlamentari) solo l'articolo 68 della Costituzione. Cioè solo qualora ci fosse stato un *fumus persecutionis*, soltanto in quel caso

sarebbe stato opportuno tutelare l'interesse del Presidente del Consiglio o del Ministro. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che i reati ministeriali vengono trattati in un modo particolare. Certo, si doveva prevedere una particolare protezione, ma soltanto nel caso che si trattasse di attentato alla Costituzione o di alto tradimento. Soltanto in quel caso bisognava creare quel filtro affinchè si potesse effettivamente giudicare se questi reati così importanti fossero stati o meno commessi, in quel caso dal Presidente del Consiglio o dai Ministri. Invece si è andati oltre e si è creato per qualsiasi caso un foro parlamentare, un foro particolare per tali personaggi.

Sarebbe stato più logico, per essere aderenti allo spirito della volontà popolare, che fosse stata soltanto e unicamente la magistratura ordinaria a giudicare il Presidente del Consiglio ed i Ministri per i reati commessi nell'esercizio dei loro poteri. Avremmo dovuto eliminare in modo completo il filtro politico, perchè abbiamo visto che il filtro politico è stato controproducente e ancora oggi è aperta la situazione per quanto riguarda i Ministri che stanno per essere giudicati dall'Inquirente: ancora oggi si cerca di insabbiare e di evitare che coloro i quali hanno sbagliato siano giudicati unicamente dalla magistratura ordinaria.

Noi siamo contro gli insabbiamenti, vogliamo che ognuno assuma le proprie responsabilità nell'esplicazione dei suoi compiti e delle sue mansioni, anche se sono politiche, perchè è soprattutto il politico che, eletto per fare il suo dovere, dovrebbe rendere conto soltanto all'elettore, soltanto al popolo attraverso un giudizio della magistratura ordinaria.

Gli emendamenti che abbiamo presentato non avevano il senso di una nostra adesione alla legge precedente, perchè abbiamo avuto la sensazione che con gli emendamenti della Camera fosse stata peggiorata tutta la situazione e che, anche se non era garantista la legge così come era stata licenziata dal Senato, sarebbe stato preferibile approvarla ancora una volta negli stessi termini e non modificarla, così come era stata modificata dal Parlamento.

Sembra quasi che ci sia una soggezione del Senato nei riguardi della Camera dei deputati. Quando una legge viene modificata dalla Camera e ritorna al Senato si ha quello spirito di devozione o di soggezione per cui si ha timore, si ha paura di modificarla e di rinviarla alla Camera, insistendo o persistendo non in quelli che erano i propri errori, ma i propri convincimenti.

È stato detto che era necessario approvare la legge così come modificata, anche se si avevano dei dubbi e delle perplessità, per fare più presto, per fare in modo che questa legge entrasse in vigore. Devo dire però che per troppo tempo il disegno di legge è stato davanti alla Commissione del Senato, per troppo tempo ne abbiamo parlato e discusso, per troppo tempo è rimasto presso le competenti Commissioni della Camera, troppo tempo si è perduto. Non è che per una questione di tempo dobbiamo varare leggi sbagliate. In riferimento alla modifica apportata dalla Camera al comma 4 dell'articolo 9, ove si dispone che: «L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'articolo 7...» (mentre nel testo approvato dal Senato si prevedeva che in caso di concessione dell'autorizzazione gli atti sono rimessi al procuratore della Repubblica) si è detto, anche se ci sono perplessità, sarà la legge ordinaria che cercherà di normalizzare la situazione. Avremmo avuto il dovere di fare le cose come andavano fatte, secondo scienza e coscienza. Certo non abbiamo eliminato il filtro o le possibilità di insabbiamento, ma le abbiamo soltanto reiterate e in qualche

modo le abbiamo peggiorate. Vogliamo e chiediamo che effettivamente ognuno nei propri compiti, qualora sbagli, sia rimesso dinanzi alla magistratura ordinaria.

Per questo ci siamo battuti, per questo continueremo a batterci, e per questi motivi esprimiamo il voto contrario al disegno di legge nel suo complesso. (*Applausi dalla destra*).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi rendo conto che l'ora e il giorno dovrebbero scoraggiare una dichiarazione di voto e dunque mi terrò in limiti veramente brevi.

Il Gruppo del Partito socialista si appresta a votare questa legge non per evitare, come fanno gli altri colleghi, un vuoto di potere poichè la cosiddetta legge della piccola inquirente o legge-ponte ci indica la scadenza del 31 dicembre, ma si appresta a votare questa legge di revisione costituzionale, che oggi percorre il suo primo tratto di strada, perchè essa innova, sia rispettando la volontà dell'elettore, in seguito all'esito referendario, sia introducendo le due cause di non punibilità delle quali ci siamo occupati approfonditamente in Commissione e nella discussione generale che si è svolta in Aula alcuni mesi or sono, cioè la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione.

Non mi dilungherò sull'importanza dell'introduzione di queste esimenti sulle quali si è intrattenuto con grande autorevolezza il Presidente della Commissione nella sua replica. Vorrei però sottolineare che l'introduzione di queste due cause di non punibilità nell'impianto elaborato dal Senato, fa sì che non si possa parlare in questa sede di piena discrezionalità del Parlamento. Ritengo invece che l'emendamento apportato dalla Camera all'articolo 9, per cui, al fine di evitare che le decisioni dell'Assemblea possano dar luogo a conflitti di attribuzione, si prevede una valutazione insindacabile della Camera, fa salvo un conflitto di attribuzione fra il Parlamento e la magistratura, limitando il potere di intervento del Parlamento soltanto a quelle due cause di non punibilità.

Vi sono stati altri e più modesti interventi da parte della Camera volti a specificare meglio le norme; si è trattato di specificazioni come, ad esempio, quella per cui il procuratore non può compiere alcuna indagine e deve limitarsi a trasmettere la *notitia criminis* immediatamente al collegio istruttore, norma questa che per altro era stata avanzata anche in sede di Commissione affari costituzionali del Senato alcuni mesi or sono.

Inoltre la Camera, nell'ambito di questo collegio, ha apportato alcune modifiche e così per i magistrati componenti il collegio stesso non è più prevista l'anzianità di 8 anni di carriera, ma quella di 5 anni e, in questo caso migliorando, ha disposto che il presidente è colui il quale abbia la più elevata funzione e non la maggiore anzianità.

Si è creato questo tipo di istruttoria nella prima fase e si è precisato che quando la Camera con atto autorizzativo (la deliberazione è diventata autorizzazione), consente alla magistratura di compiere le indagini, il collegio riceve l'intero incarto per poi trasmetterlo al Procuratore della

Repubblica che svolgerà le sue indagini secondo l'ordinamento vigente. Quindi siamo nel pieno rispetto dell'esito referendario; per quanto si può dire in un'unica espressione, siamo alla fine di quella giustizia domestica a cui hanno detto no gli elettori.

Per queste valutazioni e non soltanto perchè c'è quella scadenza del 31 dicembre (perchè tutti sappiamo in quest'Aula che una legge di revisione costituzionale comporta la doppia lettura da parte del Parlamento), dando un giudizio complessivo positivo, noi votiamo favorevolmente a questa legge così come pervenuta, con le sue modificazioni, dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il collega Strik Lievers ha già ricordato le ragioni generali di opposizione a questo provvedimento, a questa legge costituzionale e l'abbiamo fatto con la prima discussione, ma anche con la predisposizione di una relazione di minoranza in cui incentravamo proprio molta attenzione su questo rapporto tra il politico, il ministro in carica, il Parlamento, le Camere e queste esimenti introdotte all'articolo 9.

Quel dibattito ci consente forse, signor Presidente, di fare un paio di osservazioni, che in parte sono state richiamate anche dall'intervento del collega Maffioletti, sul ruolo della stampa in rapporto con il Parlamento.

Allora mi siano consentite due osservazioni: innanzitutto è curioso il rapporto di quest'Aula con i giornali perchè questo dibattito sulla «ragion di Stato» lo facemmo in modo molto approfondito e devo dire ponendo le questioni anche sul piano teorico-dottrinario che sono state oggi rievocate dal presidente Elia, ma non ci si accorse sui giornali e nel paese che era in corso questo dibattito. Poi, alla Camera, è scoppiato un caso vero e proprio su questo articolo 9.

PRESIDENTE. Siamo tra coloro i quali precorrono i tempi. Per questo motivo, in genere, essi non vengono mai ascoltati proprio perchè sono dei precursori. Poi l'opinione pubblica si abitua e allora ci può essere il consenso.

CORLEONE. Allora, signor Presidente, forse questo ci permette di fare un'altra osservazione: quando esaminiamo molti provvedimenti, fra cui questo, ogni volta discutiamo se nell'altro ramo del Parlamento le modifiche introdotte sono migliorative o peggiorative del testo da noi licenziato.

Devo dire che in questo anno, forse, se facessimo un raffronto, potremmo dire che questo ramo del Parlamento ha spesso migliorato e molto spesso ha dovuto recepire dei peggioramenti. Quindi, quando qualcuno propone di chiudere «baracca e burattini», oppure di trasformare il Senato in Camera delle regioni, forse bisognerebbe quanto meno fargli presente che si dovrebbe almeno gettare una pallina in aria o una moneta per decidere almeno a «testa o croce» quale fra le due Camere dovrebbe seguire questa sorte. Oppure forse si potrebbe affidare questo giudizio ad una Commissione di saggi esterni per poi valutare chi si deve occupare della

formulazione della legge e chi invece non si sa di cosa. Infatti, quando si parla di questi argomenti, tolta quella funzione, non si sa bene cosa ci sia. Ed allora, si potrebbe quanto meno partire dal lavoro legislativo compiuto per decidere chi deve svolgere tale funzione e chi no in futuro.

Signor Presidente, signor Ministro, ho svolto queste due considerazioni per giungere a parlare di questa modifica dell'articolo 9 che noi riteniamo peggiorativa in un testo che già abbiamo giudicato perfido ed inaccettabile. È vero che non ci troviamo nel caso del dualismo di Meinecke – questo è vero – perchè siamo ad un livello indubbiamente diverso. Forse non siamo nemmeno alla ragion di Stato: forse spesso siamo semplicemente alla ragion di partito. Abbiamo elevato le questioni parlando di ragione di Stato: molto spesso sono ragioni più mediocri o miserabili! Personalmente debbo dire che, avendo ascoltato più volte il dibattito, questo riferimento alla Costituzione ed a valori più lati rispetto a quelli della legislazione ha una sua forza. In questo caso, però, forse si poteva evitare l'introduzione del riferimento allo Stato, ma non importa. Ciò che però mi ha sempre preoccupato di più in questa formulazione è il «preminente interesse pubblico». Esso diventa un fatto di pura amministrazione, quindi non quasi un diritto alla disobbedienza in termini di riferimento diversi, cioè riferendosi ai valori della Costituzione per disobbedire a qualcosa in nome appunto di valori più alti, ma addirittura la copertura alle malefatte amministrative. Ciò che più mi preoccupa è che questa formulazione del «preminente interesse pubblico» diventa una formula già inserita in pratica nel testo di decreti-legge e disegni di legge riferiti proprio ad una vicenda che ha una qualche attinenza con questa storia dell'Inquirente. In relazione alle opere pubbliche, dopo l'esperienza delle «carceri d'oro», sono stati predisposti un decreto-legge ed un disegno di legge che hanno inserito come caratteristica del meccanismo per la determinazione delle opere pubbliche, e preannunciando già *a priori* un esimente per azioni future, il riferimento al preminente interesse pubblico. Credo che quella formula inserita in quel decreto sia stata prelevata proprio da questo articolo 9 e sicuramente ce la ritroveremo in quanto diventerà una di quelle formule sempre più ripetute.

Questi sono i motivi per cui noi diciamo di no a questa modifica introdotta che è quella della valutazione insindacabile. Credo che si sia quasi voluto fare la rincorsa con la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, anche nella discussione della quale avevamo assistito, articolo dopo articolo, allo spuntare delle garanzie successive e assolute. Pure nel provvedimento oggi in esame ci si è voluti cautelare contro ogni possibile rischio, a mio parere senza necessità, in una vera e propria caduta di stile che è quella della previsione della valutazione insindacabile.

Di fronte a questa caduta di stile rispetto ad un principio che per noi è già inaccettabile per i motivi ricordati prima dal senatore Strik Lievers e da me brevemente accennati, noi ribadiamo il voto contrario su questo disegno di legge costituzionale che non risponde certamente alla volontà della decisione popolare. Ci auguriamo, comunque, che vi sia un'approvazione che non permetta all'Inquirente di continuare a lavorare in questo modo. Infatti l'Inquirente, per chiudere «in bellezza», continua ad indulgere alla pratica del polverone e della sabbia gettata negli occhi dei cittadini.

Esprimo perciò il nostro voto contrario affermando che una legge deve comunque essere adottata per interrompere uno stato di incertezza che è ancor più dannoso. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge costituzionale nel suo complesso.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 luglio 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 luglio alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988» (1052).

La seduta è tolta (*ore 14*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 132

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 30 giugno 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PECCHIOLI, CASSOLA, GRANELLI e GIANOTTI. – «Trasparenza e pubblicità dei contributi pubblici alle imprese industriali» (1171).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FAVILLA, BERLANDA, BEORCHIA, LEONARDI, RUFFINO COLOMBO, SANTALCO, TRIGLIA, NIEDDU, SARTORI, PINTO, LAURIA, COVIELLO, DI LEMBO, AZZARÀ, ANGELONI, PERUGINI, COVELLO, ZANGARA, CHIMENTI, DI STEFANO, GIACOVAZZO, GOLFARI e TOTH. – «Ordinamento professionale dei dottori commercialisti. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067» (1172);

PERUGINI, DONATO, MURMURA, COVELLO, PINTO, ZITO, SARTORI, ROSATI, DELL'OSSO, VENTRE, MORO, CHIMENTI, LAURIA, COVIELLO e SALERNO. – «Estensione ai pensionati dell'indennità di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436» (1173).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987» (1143) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 30 giugno 1988, il senatore Rosati ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982» (670);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985» (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986» (996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: AZZARETTI ed altri – «Istituzione del servizio trasfusionale nazionale» (926) – già assegnato alla 12ª Commissione permanente in sede referente, è stato deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1111.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Partecipazione italiana al IV aumento di capitale della Banca africana di sviluppo» (1035) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima» (775);

«Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Interpellanze

SPECCHIA. – *Ai Ministri della marina mercantile e dell'ambiente.* – Premesso:

che la società Finanziaria Valtur, proprietaria di un villaggio alberghiero in località Lamaforca di Ostuni (Brindisi), da alcune settimane impedisce ai bagnanti non ospiti del villaggio di utilizzare due spiagge e la scogliera esistente tra queste, sostenendo di essere titolare di due concessioni rilasciate dalla capitaneria di porto di Brindisi per l'asservimento di dette aree al complesso alberghiero;

che, invece, ad oggi, non sono state ancora rinnovate le concessioni rilasciate per l'anno 1987 per la durata di dodici mesi (1° gennaio 1987-31 dicembre 1987);

che non si è nemmeno verificata la condizione prevista nella postilla apposta dalla capitaneria di porto di Brindisi sulle concessioni del 1987, e cioè che le stesse si intendevano prorogate per il 1988 «sino al rinnovo o al rigetto della domanda subordinatamente alla presentazione, prima della scadenza, di istanza di rinnovo e al versamento, salvo conguaglio, del canone demaniale»;

che, infatti, le domande di rinnovo sono state presentate nel gennaio 1988, e cioè dopo la scadenza delle concessioni (31 dicembre 1987) ed il canone demaniale è stato pagato il 15 marzo 1988;

che, comunque, l'interpellante non conosce alcuna disposizione di legge che preveda questa proroga;

che, ciò nonostante, la società Valtur per mezzo di guardie giurate, ha fatto e fa allontanare dalle sue spiagge i bagnanti non ospiti del villaggio alberghiero ed ha impedito ed impedisce che gli stessi sostino, sia pure per pochissimi minuti, sulla fascia di 5 metri dalla battigia;

che, nei giorni scorsi, sono anche intervenuti guardie di pubblica sicurezza e carabinieri che hanno allontanato i bagnanti facendo loro rilasciare le generalità;

che tutto ciò ha intimorito diversi cittadini che ora si guardano bene dall'avvicinarsi alle due spiagge;

che altri cittadini, il 20 giugno, hanno invece presentato una denuncia al pretore di Ostuni;

che per le due concessioni delle spiagge in esclusiva non risulta acquisito il parere del comune di Ostuni, pure previsto dalla legge della regione Puglia n. 28 del 1985, articolo 4, lettera *d*);

che il comune di Ostuni con due fonogrammi ha chiesto, nei giorni scorsi, alla capitaneria di porto di Brindisi che fosse acquisito il proprio parere prima del rilascio delle concessioni;

che la scogliera esistente tra le due spiagge, per la lunghezza di centinaia di metri, è stata manomessa e deturpata con catrame, cemento o altro materiale, in modo che gli ospiti del villaggio Valtur potessero più comodamente «prendere il sole»;

rilevato:

che il comportamento della società Valtur e degli altri che hanno fatto allontanare i bagnanti dalle spiagge ha ingiustamente limitato i diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, e ciò per tutelare un presunto diritto di una società privata, priva di concessioni demaniali per il 1988 e non avente diritto ad alcuna proroga, per aver presentato le domande e aver pagato il canone demaniale dopo il termine prescritto;

che, comunque, nel merito, non può nemmeno essere condivisa la decisione della capitaneria di porto di Brindisi, che, senza tener in alcun conto i diritti di migliaia di cittadini e turisti, ha rilasciato negli anni scorsi e si accinge a rilasciare nuovamente concessioni «in esclusiva» alla Valtur in modo che le due spiagge e la scogliera tra le stesse siano utilizzate soltanto dagli ospiti del complesso alberghiero;

che i cittadini ostunesi e i turisti sono già penalizzati dalla privatizzazione di fatto di oltre un chilometro di costa in località Rosa Marina e di diverse centinaia di metri di costa nelle località Pilone e Monticelli;

che la costa ostunese, oltre a quelle già citate (Lamaforca, Rosa Marina, Pilone, Monticelli) ha poche altre spiagge da far utilizzare alle migliaia di cittadini e turisti;

che, più opportunamente, per offrire delle spiagge ai suoi ospiti la società Valtur potrebbe chiedere la concessione dei due arenili come stabilimento balneare (come fanno altri complessi residenziali-alberghieri), in modo che qualsiasi cittadino, pagando per usufruire dei diversi servizi, potrebbe utilizzare le spiagge in questione,

l'interpellante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire con urgenza per evitare la ulteriore privatizzazione della costa ostunese, per garantire i diritti dei cittadini e per non consentire la manomissione ed il degrado della scogliera.

(2-00167)

LOTTI, LIBERTINI, FERRAGUTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere:

quali iniziative intenda attivare per rimuovere lo stato di preoccupazione emerso presso le amministrazioni comunali i cui territori sono interessati alla ristrutturazione della linea ferroviaria Modena-Suzzara per l'effettuazione di prove ad alta velocità.

In particolare gli interpellanti richiamano l'attenzione del Ministro sui seguenti punti:

a) alle amministrazioni comunali di cui sopra, come si evince anche da ordini del giorno approvati dai consigli comunali di Gonzaga (Mantova) e Carpi (Modena), non è ancora stato fatto conoscere il progetto di utilizzo della tratta ferroviaria Suzzara-Modena, sì da non rendere comprensibile in quale modo si possano conciliare gli obiettivi dell'ente Ferrovie dello Stato con le esigenze delle popolazioni e delle attività economiche della zona interessata;

b) l'uso della linea in questione per l'effettuazione di prove ad alta velocità non deve in alcun modo pregiudicare, una volta completati i lavori necessari, l'uso dell'intera linea Modena-Carpi-Suzzara-Mantova-Verona per il servizio passeggeri e di trasporto merci che, anzi, va adeguatamente potenziata a cominciare dalla sua completa elettrificazione;

c) questo aspetto, sul quale si chiede un pronunciamento definitivo, è di assoluto rilievo se si considera che la linea in questione è asse portante della viabilità per la bassa e media pianura padana, in quanto collega tale area con il sistema ferroviario nazionale e in particolare con gli itinerari Milano-Bologna-Roma, Brennero-Verona-Bologna-Roma e quello Pontremolese-Brennero-Verona-Mantova-Suzzara-Parma-Tirreno;

d) va data ogni garanzia alle popolazioni interessate che i disagi derivanti dalla chiusura della linea per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione, la cui durata è ipotizzata per circa un anno, siano alleviati con l'organizzazione di un efficiente servizio sostitutivo di autobus che deve assisurare, per essere tale, il mantenimento degli stessi tempi di percorrenza e gli stessi costi di trasporto praticati dalle ferrovie;

e) non deve essere addossata agli enti locali alcuna spesa per gli interventi sul sistema viario che si renderanno necessari a seguito delle opere effettuate sulla linea ferroviaria;

f) l'urgenza di dare indicazioni certe e positive circa il futuro della linea Modena-Carpi-Suzzara-Mantova-Verona si connette logicamente con la

necessità, non più prorogabile, che l'ente Ferrovie dello Stato assuma decisioni relative alle strategie di investimenti e di sviluppo, la cui portata è decisiva non solo per il sistema ferroviario ma per l'intero sistema nazionale dei trasporti.

Gli interpellanti chiedono dunque che il Ministro in indirizzo dia alle popolazioni ed agli amministratori, che vanno formalmente consultati, assicurazioni e certezze in ordine alla soluzione dei problemi, compresi quelli della sicurezza, indotti dalla utilizzazione della linea Suzzara-Modena per l'effettuazione di prove ad alta velocità e sul futuro dell'intero asse ferroviario Modena-Carpi-Suzzara-Mantova-Verona.

(2-00168)

Interrogazioni

PICANO, BERNARDI, COVELLO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che secondo quanto si legge su tutta la stampa nazionale un altro volo Roma-Reggio Calabria martedì 28 giugno 1988 è stato dirottato su Lamezia Terme per i ritardi dovuti al sovraffollamento dei cieli;

che questa volta, però, l'episodio è stato ancora più grave: infatti il velivolo, volo BM314 dell'ATI, partito da Roma alle 0,10 (doveva atterrare alle 20,40) era già in fase di atterraggio nello scalo aereo di Reggio Calabria, con carrelli abbassati e velocità ridotta, quando all'improvviso le luci della pista sono state spente e si è interrotto il contatto radio perchè l'aereoporto aveva chiuso i battenti per la fine del servizio, nonostante che la torre di controllo avesse autorizzato l'atterraggio;

che solo la prontezza di spirito del pilota ha salvato i passeggeri da un disastro,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda prendere per evitare che episodi del genere si ripetano e per mettere tutto il sistema di assistenza al volo in condizioni di adeguatezza rispetto alle esigenze del traffico crescente.

(3-00422)

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge n. 752 del 1986 (legge poliennale di spesa per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) stabilisce, al comma 5 dell'articolo 2, che il «Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole ...» anche «alla attuazione del piano agricolo nazionale ...» e al comma 6 del medesimo articolo che «entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge ...» e che «entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alle relazioni di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione»;

che tali norme sono state finora disattese,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda adempiere le norme di

legge soprarichiamate, adempimento tanto più necessario nel momento in cui i provvedimenti restrittivi della CEE e l'appuntamento con il mercato unico europeo richiedono urgenti iniziative programmate di politica agricola nazionale.

(3-00423)

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che a distanza di un anno dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 278, che ha fuso l'IRVAM (Istituto per le ricerche e la valorizzazione della produzione agricola) e l'ITPA (Istituto di tecnica e propaganda agraria) nel nuovo ente ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo), non sono ancora state avviate le procedure di nomina del consiglio di amministrazione;

che la gestione commissariale, affidata ai due commissari che hanno diretto i rispettivi enti negli anni passati, per la sua provvisorietà non è adeguata alle necessità,

gli interroganti, nel denunciare tale insostenibile situazione, chiedono di sapere se si intenda provvedere immediatamente alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ISMEA, che ha di fronte compiti impegnativi ed urgenti e che deve essere messo in condizione di svolgere quel ruolo che gli è stato affidato dalla legge, potendo contare su risorse precise e programmi già definiti dal CIPE.

(3-00424)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TARAMELLI, MAFFIOLETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 56 del 28 febbraio 1987, all'articolo 16, prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e le USL devono assumere il personale, per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, attraverso gli uffici di collocamento;

che gli stessi uffici devono predisporre apposite liste e le relative graduatorie, al fine di consentire alle amministrazioni e agli enti predetti l'assunzione di personale per lo svolgimento delle proprie funzioni e garantire adeguati servizi alle comunità;

che la mancata predisposizione delle liste crea situazioni di grave difficoltà e tensione, sia in relazione alla erogazione dei servizi, sia tra i disoccupati che si vedono precludere la possibilità di un posto di lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure siano state poste in atto e quali s'intenda adottare con urgenza al fine di dare piena attuazione alla legge e rimuovere queste situazioni di difficoltà e tensione.

(4-01855)

BAUSI, BOGGIO, CHIMENTI, FAVILLA, ZANGARA, PINTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per accelerare i rimborsi dell'IRPEF indebitamente applicati sulle indennità di fine rapporto, la cui regolamentazione fu modificata con la legge n. 482 del

1985. Come è noto in forza di tale disposizione, che ha notevolmente modificato la materia, l'IRPEF doveva essere riliquidata con diritto per chi avesse fatto domanda ad ottenere il relativo rimborso; a tutt'oggi risulta invece che la maggior parte delle domande di rimborso presentate a norma della suddetta legge sono rimaste senza riscontro, con grave disagio degli interessati che giustamente auspicano una pronta liquidazione del proprio credito.

(4-01856)

GRANELLI. – *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che il Vice Presidente del Consiglio, in sintonia con le sollecitazioni del presidente della Montedison, ha comunicato alla stampa che, entro luglio, dovrebbe concludersi il prenegoziato per la costituzione di un polo chimico nazionale;

che il disavanzo della bilancia commerciale chimica, ormai verso gli 8.000 miliardi di lire, rende urgente non solo la razionalizzazione dei settori più tradizionali ma la riorganizzazione complessiva e un rilancio della chimica italiana che non trascuri le produzioni di avanguardia ed i processi di internazionalizzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stata superata e per quale ragione la direttiva inviata dal Ministro interrogato all'ENI il 24 febbraio 1988, di intesa con i Ministri membri del CIPI, che impegnava l'ente pubblico a trasmettere un rapporto sugli sviluppi del negoziato, al fine della necessaria ed attenta valutazione collegiale del Governo, un mese prima della sua conclusione, con particolare riferimento:

1) agli effetti, sotto il profilo della politica industriale, della esclusione dall'intesa ENI-Montedison di importanti produzioni di alta qualità (Himont, eccetera) che, specie nel campo dei tecnopolimeri, risulteranno sempre più decisive nei prossimi anni;

2) al mantenimento o meno di una opzione per la parte pubblica, nel caso che la Montedison intendesse, in una fase successiva, cedere quote o attività chimiche di rilevante valore strategico non incluse nell'accordo;

3) alla tutela della parità strategica e gestionale tra ENI e Montedison nell'eventualità di un successivo allargamento della partecipazione, alla società mista, di nuovi soggetti privati, quali ad esempio la SNIA;

4) alle garanzie perchè le risorse ricavate, a qualsiasi titolo, dalla nuova società siano prioritariamente investite per il finanziamento dei propri programmi di risanamento e di sviluppo;

5) alla salvaguardia degli interessi istituzionali dell'ENI, in materia petrolifera, nei rapporti tra l'ente pubblico e la costituenda società;

6) a ipotesi di rafforzamento che non escludano intese con *partners* stranieri, per affrontare con minori rischi i processi di internazionalizzazione;

se il Governo, di fronte ad una ipotesi di intesa tra ENI e Montedison, che appare importante soprattutto come razionalizzazione di settori tradizionali e spesso sovrapposti, riguardanti non più di un terzo del fatturato totale, tentata senza successo sulla base della delibera del CIPI del 1982, non ritenga opportuno affrettare i tempi per la predisposizione di un piano

chimico nazionale che completi e sostenga la ristrutturazione complessiva della chimica italiana con una politica di ampio respiro e chiari programmi pluriennali di sviluppo, incentivando non solo i grandi gruppi, ma anche le piccole e medie imprese, le iniziative di ricerca scientifico-tecnologica, di formazione e riqualificazione professionale e di raccordo tra la produzione e la tutela ambientale ed ecologica.

(4-01857)

ZANELLA, PIZZOL, MARNIGA, FOGU. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* – Tenuto conto che con l'articolo 21 della legge finanziaria 1988 è stato abolito il «tetto» della retribuzione massima pensionabile, modificando un sistema di «abbattimento» del monte pensionistico individuale introdotto a partire dal 1971;

considerato che il sistema dei «tetti» massimi, rimasto vigente dal 1971 e fino alle norme della finanziaria 1988, ha creato delle macroscopiche ingiustizie, soprattutto fra coloro che sono stati collocati a riposo in prossimità delle date nelle quali sono state fatte cadere le decorrenze di rivalutazione dei tetti: è noto che nel 1981, nel 1983, nel 1984 e nel 1985, con l'innalzamento dei tetti massimi, sono stati discriminati, per importi che arrivano fino al 50 per cento di pensione, coloro che, pure a parità di versamenti contributivi, sono stati collocati a riposo il giorno prima della decorrenza della rivalutazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quali iniziative il Governo abbia già adottato o intenda adottare nelle more dell'approvazione delle proposte di legge in materia di pensioni attualmente all'esame del Parlamento;

b) se abbia valutato l'entità e la gravità delle discriminazioni di cui sono state vittime i pensionati penalizzati dal sistema dei tetti e quindi se sono già state stimate e reperite le disponibilità finanziarie necessarie per sanare le ingiustizie che hanno operato in passato, con effetti di recupero retroattivi per coloro che ne sono stati colpiti.

(4-01858)

POZZO. – *Al Ministro della difesa.* – Si interroga il Ministro in indirizzo in merito ai provvedimenti più opportuni a favore degli ufficiali esclusi dalla promozione «il giorno dopo», come la legge n. 224 del 1986 sancisce al comma 7 dell'articolo 32.

In detto articolo si estendono a tutti i colonnelli in servizio permanente «a disposizione» i benefici che l'articolo 34 della legge n. 574 del 1980 attribuiva solo agli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, concedendo una promozione al grado superiore, una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.

I commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 limitano i casi in cui è concessa la promozione «il giorno precedente», la cessazione dal servizio agli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza (con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati) ed il comma 11 fissa specificamente per i commi 5 e 6 gli effetti giuridici al 1° gennaio 1985, perchè il beneficio della promozione «il giorno prima» comporta effetti amministrativi.

Non è così per il comma 7 dello stesso articolo che, concedendo la promozione dei colonnelli «a disposizione» dei ruoli normali «il giorno dopo», non determina effetti amministrativi ma si richiama, *sic et simpliciter*, all'articolo 34 della legge n. 574 del 1980 ove peraltro nei riferimenti alle due posizioni che, dopo la cessazione dal servizio, lo concludono, si manifesta il giusto concetto estensivo del legislatore il quale, con il richiamo alla riserva non dimentica gli anziani, già cessati dal servizio da tempo, e con il richiamo all'ausiliaria concede un riconoscimento a quelli che lo hanno concluso da poco o lo concluderanno senza beneficiare della promozione di cui alla legge n. 536 del 1971. Nè questo richiamo alla posizione di riserva, che va oltre l'ausiliaria, può interpretarsi in modo diverso, se non per sanare l'ingiusta e mortificante posizione di perenne e vana attesa dei superstiti ufficiali, condannati per ragioni anagrafiche da una limitante ed anacronistica «esigenza di mobilitazione», superata di fatto e resa praticamente inoperante dal nuovo istituto delle promozioni «il giorno prima» o «il giorno dopo», elargito con successive norme legislative.

Il legislatore, quindi, con il richiamo ad una posizione di riserva, che segue l'ausiliaria, ha inteso ovviamente ricollegarsi al diritto che la legge vecchia o, per meglio dire, superata, attribuiva in entrambe le fasi della cessazione dal servizio (ausiliaria e riserva) secondo la giusta teoria dei diritti acquisiti, una sola volta per posizione: nell'ausiliaria, per chi ha cessato il servizio attivo da poco o lo cesserà e nella riserva, per chi il servizio aveva già cessato da tempo e che al 1° gennaio 1985, data dell'effetto giuridico retroattivo fissata estensivamente per gli ufficiali in ausiliaria, si trova o verrà a trovarsi nella riserva.

Pertanto, alla luce di quanto disposto dalla legge n. 224 del 1986, comma 7, nell'interpretare e rappresentare il legittimo malcontento degli anziani esclusi, si chiede se non si ritenga equo prendere atto della data di cessazione dal servizio degli aventi diritto e formalizzare la promozione «il giorno dopo» anche nella riserva.

(4-01859)

BOZZELLO VEROLE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) è stata disposta l'assegnazione al Ministero dei trasporti di 800 miliardi di lire destinati specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e di gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi di lire, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi per la realizzazione di investimenti ferroviari;

che il Ministero dei trasporti, dopo aver provveduto alla ripartizione dell'importo fra tutte le ferrovie, ha da tempo iniziato le procedure per l'appalto dei lavori, individuando le ditte concorrenti e attivando fra le stesse un confronto concorrenziale;

che fra i lavori da appaltare sono compresi quelli riguardanti il riclassamento e il potenziamento di due linee in concessione alla SATTI (Torino) e precisamente la linea Torino-Ceres e Torino-Rivarolo;

che il termine di tale confronto, più volte prorogato, è scaduto il 29 febbraio 1988, ma nonostante il tempo trascorso le offerte presentate dalle ditte non sono ancora state prese in esame;

che il ritardo, oltre a non consentire di dare sollecito corso ai lavori previsti è causa di grave danno per alcune ferrovie, sulle quali sono già in corso i lavori: in particolare per la ferrovia Torino-Ceres che ha usufruito di un solo limitato finanziamento iniziale dal Fondo integrativo occupazione 1985;

che per l'esecuzione dei lavori si è dovuto sospendere l'esercizio ferroviario e sostituirlo con autobus che provocano gravi disagi e proteste dell'utenza;

che tale situazione, accettabile per breve tempo, sarebbe insostenibile qualora i lavori dovessero protrarsi per mancanza di finanziamenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi dei ritardi;

quali provvedimenti si intenda adottare, e in che tempi, per risolvere questa difficile questione che sta creando grandi difficoltà all'utenza, soprattutto in considerazione del grande numero di pendolari residenti nella provincia di Torino che devono quotidianamente raggiungere per motivi di lavoro la città.

(4-01860)

CANDIOTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che sarebbe superfluo segnalare l'importanza turistica, commerciale e industriale che l'autostrada Palermo-Messina riveste per l'economia della intera regione siciliana, che da anni attende la realizzazione dell'opera, la quale come è noto, per vari motivi più o meno validi ha subito notevolissimi ritardi, l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la esatta situazione ad oggi dei lavori per il completamento della autostrada Palermo-Messina;

quali siano i tempi operativi per la realizzazione;

se esistano i finanziamenti necessari;

ove ciò non fosse, come si intenda provvedere.

(4-01861)

FILETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Ritenuto:

che il sottoscritto in data 18 febbraio 1988 ha rivolto l'interrogazione 4-01156 al Ministro delle finanze, tesa a far conoscere notizie relative alla concessione in appalto del sistema *software* in favore della «Olivetti spa» per la realizzazione del *data-base* del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato ed al successivo subappalto convenuto con la società Systema;

che sino ad oggi la predetta interrogazione non ha ricevuto risposta alcuna, pur trattandosi di materia di rilevante importanza,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi l'interrogazione di cui sopra non abbia ancora ricevuto risposta.

(4-01862)

BONORA, GUZZETTI, GOLFARI, PERINA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che con decreto 1° giugno 1988, n. 206, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 17 giugno 1988, all'articolo 1 viene disposto che «tutti gli atti delle società per azioni – quotate e non quotate in Borsa – e delle società

a responsabilità limitata, debbono essere presentati per la pubblicazione presso la camera di commercio del capoluogo della regione ove la società ha sede legale»;

che la presentazione dei documenti sociali per la pubblicazione sul BUSAARL (Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) alla sola camera di commercio del capoluogo di regione crea disagi ed enormi perdite di tempo, oltre che oneri evitabili;

che si tratta di un numero rilevante di documenti (bilanci, carichi sociali, costituzione di società, variazioni, atti notarili) che spesso le cancellerie dei tribunali restituiscono a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione alla camera di commercio del capoluogo di regione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di disporre che gli atti di cui sopra vengano presentati alla camera di commercio della provincia in cui la società ha sede legale, trasferendo alla stessa camera i compiti propri di quella del capoluogo di regione, con esclusione della sola pubblicazione del BUSAARL.

(4-01863)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00422, dei senatori Picano ed altri, sui problemi del collegamento aereo Roma-Reggio Calabria.

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00424, dei senatori Cascia ed altri, sulla mancanta nomina del consiglio d'amministrazione dell'ISMEA.